

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01  
di Gentium s.r.l

## Parte Generale

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 Gennaio 2021

1.	Il quadro normativo .....	3
2.	I criteri e le attività per la realizzazione del Modello 231 della Società.....	4
2.1	Il Gruppo Jazz Pharmaceuticals.....	4
2.2	Metodi e criteri per la predisposizione del Modello 231 .....	4
2.3	Le sue finalità .....	6
2.4	I destinatari .....	7
3.	Il Modello 231 della Società e i suoi elementi costitutivi .....	7
4.	Il Codice di Condotta.....	8
5.	L’Organismo di Vigilanza .....	8
6.	Il Sistema di Segnalazione (Whistleblowing) .....	8
7.	Il Sistema Sanzionatorio.....	9
8.	L’implementazione del Modello .....	9
8.1	L’implementazione del Modello: i compiti e le responsabilità .....	9
8.2	Attività di comunicazione, diffusione e formazione.....	11
9.	Adeguamento ed aggiornamento del Modello 231.....	12
	Allegati alla Parte Generale del Modello 231 .....	14

## 1. Il quadro normativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“D. Lgs. 231/2001”) ha introdotto nell’ordinamento italiano la disciplina della responsabilità da reato degli enti, ivi incluse le persone giuridiche, le società e le associazioni.

Ai sensi di tale disciplina, un ente può essere riconosciuto direttamente responsabile e soggetto a sanzione qualora un soggetto con poteri di rappresentanza o gestione, ovvero un soggetto sottoposto alla direzione di quest’ultimo, commetta determinati reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Presupposto oggettivo della responsabilità dell’ente è che sia commesso uno tra i reati tassativamente indicati dal D. Lgs. 231/2001. La responsabilità dell’ente, peraltro, rimane autonoma rispetto alla responsabilità penale dell’autore del reato: l’ente risponde penalmente anche qualora chi abbia commesso il reato non sia punito per cause diverse dall’inesistenza del reato stesso.

Ulteriore presupposto fondante la responsabilità dell’ente è il nesso che deve sussistere tra l’ente e il reato commesso; in particolare, deve ravvisarsi:

- un collegamento funzionale tra l’autore del reato e l’ente, il quale risponde dei reati commessi da (i) soggetti che, di fatto o di diritto, hanno funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità autonoma, ovvero (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;
- una relazione strumentale tra il reato e l’attività dell’ente, nella misura in cui il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, non potendo l’ente essere chiamato a rispondere per reati posti in essere nell’interesse esclusivo dell’autore o di terzi.

Si noti che, nell’ipotesi in cui l’autore del reato sia un soggetto sottoposto, l’ente è responsabile solo quando si dimostri che la commissione del reato è stata resa possibile dall’insufficiente osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti in posizione apicale.

Pur in presenza di tali elementi, l’ente può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 idonei a prevenire reati della specie di quello commesso (“**Modello 231**”);
- l’ente ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale sono affidati i compiti di (i) vigilare sul funzionamento del Modello 231, (ii) controllare e assicurare che lo stesso venga osservato, e (iii) aggiornare detto Modello 231 (“**Organismo di Vigilanza**”);
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello 231;
- non c’è stata carenza di vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

In sintesi, la responsabilità da reato degli enti sussiste in quelle ipotesi in cui l’ente dimostri di non essersi dotato di un’organizzazione d’impresa, di esser stato colpevolmente negligente ovvero di aver tratto vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell’ambito della propria struttura. Pertanto, l’elaborazione e l’adozione da parte dell’ente del Modello 231 risponde all’esigenza di prevenire la commissione di reati, nonché di evitare che eventuali fatti criminosi possano ricondursi ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

In tale prospettiva, il Modello 231 deve risultare efficiente ed efficace nel garantire che, nell’ambito dell’attività dell’ente, nessuno ponga in essere uno dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001 se non eludendo, volontariamente e fraudolentemente e con tutte le responsabilità del caso, anche nei confronti dell’ente, il Modello 231 stesso e i protocolli ivi previsti. Un Modello 231 può dirsi idoneo a prevenire la commissione di reati nei termini previsti dal D. Lgs. 231/2001 qualora lo stesso sia rispettato e risulti capace di cogliere ed evidenziare una pluralità di segnali, indici e anomalie sintomatici di situazioni in grado di favorire la commissione di reati. Si noti che il Modello 231 trova applicazione anche con riguardo all’attività dell’ente

svolta fuori dal territorio italiano, potendosi ascrivere all'ente responsabilità da reati nel territorio di uno Stato estero.

Si sottolinea, infine, che il Modello 231 deve esplicitare la propria efficacia preventiva con specifico riguardo a quei reati che, tra le fattispecie contemplate dal D. Lgs. 231/2001 (come successivamente modificato e integrato), riguardano concretamente l'attività dell'ente. I reati presi in esame sono elencati nell'**Allegato 1** alla presente Parte Generale.

## **2. I criteri e le attività per la realizzazione del Modello 231 della Società**

La Società Gentium s.r.l opera nella produzione e vendita di specialità farmaceutiche.

La Società prende atto della normativa in vigore e della sua valenza, condivide la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal legislatore ed è consapevole dell'importanza dell'etica per ogni azienda sana e dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio personale, degli amministratori e dei propri consulenti e partner commerciali. Pertanto, la Società ha inteso elaborare ed adottare un Modello 231.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello 231 sia, ai fini di legge, meramente facoltativa e non obbligatoria, per quanto raccomandata, la Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha adottato il Modello 231 con delibera del consiglio di amministrazione del 7 Gennaio 2021. Con la medesima delibera ha istituito l'Organismo di Vigilanza.

### **2.1 Il Gruppo Jazz Pharmaceuticals**

Il Modello 231 si aggiunge e non sostituisce il complesso sistema controllo e di governance in cui è articolato il gruppo Jazz Pharmaceuticals, operativo in diverse giurisdizioni europee ed extra-europee nel più rigoroso rispetto delle normative applicabili ("**Gruppo**"). Si evidenzia come nel contesto del presente Modello 231 il termine "Gruppo" vada inteso come identificativo del gruppo Jazz Pharmaceuticals a livello internazionale ("corporate") e non a livello italiano (dove il Gruppo opera attraverso la Società e [·]). Per condurre la propria attività con la massima integrità ed eticità, il Gruppo ha istituito e mantiene, a livello internazionale, un programma di compliance, sviluppato in conformità alle leggi e agli standard internazionali applicabili al settore farmaceutico.

I controlli e le procedure previste nel presente Modello 231, pertanto, integrano e si coordinano con le prescrizioni e le procedure già esistenti a livello di Gruppo, nonché con le attività, i piani operativi e di formazione espletati dalla funzione compliance, prevedendo altresì specifici protocolli di dialogo tra i due sistemi.

### **2.2 Metodi e criteri per la predisposizione del Modello 231**

Nella realizzazione del presente aggiornamento, la Società ha predisposto la versione definitiva del Modello 231 sulla base dei seguenti principi:

- la semplificazione documentale: la Società ha adottato un approccio teso alla semplificazione del documento denominato Parte Generale, preferendo rimandare ad allegati specifici ed intervenendo in maniera intensa direttamente sulle procedure di riferimento;
- il riallineamento delle analisi svolte per processi e per funzioni piuttosto che per reati: la Società ha optato per predisporre gli allegati non per reati ma per processi; ciò per permettere alle funzioni aziendali coinvolte di individuare le aree sensibili con maggiore chiarezza e per facilitare la creazione di flussi informativi e correlate verifiche dell'Organismo di Vigilanza coerentemente con l'analisi di base svolta per la predisposizione del Modello 231.

La Società, insieme all'altra società del Gruppo in Italia, ha inteso sfruttare l'occasione della predisposizione del Modello 231, avvenuta in contemporanea tra le stesse, per – da un lato – valorizzare le specificità aziendali conducendo risk assessment specifici sul business proprio di ogni azienda e – dall'altro – massimizzare le sinergie tra le diverse società facenti parte del Gruppo. Pertanto, la struttura del Modello Organizzativo, le

parti documentali generali del Modello 231, le previsioni relative all'Organismo di Vigilanza, così come – ove possibile – i riferimenti al sistema di Gruppo sono stati sviluppati uniformemente per le società. Il tutto anche alla luce del fatto che le sinergie di Gruppo si esplicano anche attraverso rapporti di service e di business tra le Società quali ad esempio: la funzione amministrazione e finance, la funzione payroll, la funzione IT e la funzione HR. In tal senso, applicare regole comuni, permette al personale delle diverse società di fare riferimento a principi e sinergie comuni.

La Società ha pertanto basato la mappatura delle aree di rischio sui seguenti aspetti:

- identificazione delle attività oggetto di verifica;
- identificazione delle funzioni aziendale “owner” del processo, ossia delle funzioni sotto la cui responsabilità tali attività vengono condotte;
- individuazione della tipologia di reati da prevenire;
- previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi;
- analisi del grado di rischio della commissione dei reati evidenziati;
- analisi degli strumenti già esistenti nella Società per prevenire la commissione di tali reati;
- evidenza dei presidi ritenuti necessari per la migliore implementazione del sistema di prevenzione dei reati;
- elaborazione del grado di rischio residuale dell'attività.

La Società ha inoltre valutato, per ciascuna delle attività aziendali mappate, gli elementi di mitigazione dei rischi individuati, quali, ad esempio, l'esistenza di procedure, processi o prassi abituali ovvero la frequenza delle attività. La metodologia utilizzata per la valutazione del rischio è qui di seguito descritta.

La fase dedicata al “Risk Assessment finale” è stata caratterizzata dall'analisi in maggior dettaglio delle aree a rischio di potenziali irregolarità attraverso l'esame delle risposte fornite nei questionari di control & risk self assessment ed ha avuto l'obiettivo di:

- confermare e valutare le attività a rischio di reato; individuare per ciascuna delle attività mappate il relativo grado di rischio potenziale, il livello di controllo ed infine il rischio residuo;
- identificare i gaps e le aree di miglioramento (protocolli e procedure amministrative) per ciascuna attività a rischio, finalizzate alla prevenzione delle irregolarità;
- definire i gap sul sistema di controllo rispetto a ciascun elemento del modello organizzativo analizzato;
- definire ipotesi di miglioramento e raccomandazioni relative all'attuale sistema di controllo, nell'ottica di migliorarne l'efficacia rispetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

In particolare, sono stati analizzati i risultati emersi a seguito delle interviste e questionari preliminari di autovalutazione dei rischi e dei controlli.

Per ciascuna attività sensibile individuata nella Fase di Risk Assessment preliminare “mappatura preliminare attività a rischio”, il management è stato invitato ad esprimersi in merito al livello di rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, e di adeguatezza del sistema di controllo in essere, e quindi al grado di rischio residuo.

Il rischio potenziale connesso ad una determinata attività potenzialmente a rischio reato indica il livello di rischio associato all'attività stessa a prescindere dall'azione del sistema di controllo interno posto in essere.

La Società ha dunque predisposto un Modello 231 dal carattere dinamico, atto ad adeguarsi al mutevole contesto sociale e aziendale, in un'ottica di prevenzione del rischio di reato.

All'esito dell'analisi dei reati prospettati, sono state individuate diverse attività ritenute sensibili al rischio della commissione di reati della specie di quelli che il Modello 231 intende prevenire. Tali aree sensibili sono elencate e dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale del presente Modello 231 (vedi Allegato 9).

### 2.3 Le sue finalità

Il Modello 231 mira a predisporre un sistema organico e strutturato di principi, procedure e controlli, diretto a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il Modello 231 si propone, inoltre, i seguenti obiettivi:

- individuare le attività a potenziale rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e le regole che disciplinano tali attività;
- fornire un'effettiva informazione ai Destinatari (come definiti al paragrafo 2.4 qui di seguito) in relazione alle regole e procedure da osservare nello svolgimento delle attività a rischio e in merito alle conseguenze sanzionatorie in cui possono incorrere i Destinatari stessi e/o la Società in conseguenza di violazioni di norme di legge, regolamenti o disposizioni interne della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità e alla condanna da parte della Società di ogni condotta contraria alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne della Società stessa e alle previsioni del Modello 231;
- diffondere una cultura del controllo e della gestione del rischio;
- implementare un'efficiente organizzazione della Società, assicurando in particolare (i) una chiara assegnazione dei poteri, (ii) trasparenza, tracciabilità e motivazione delle decisioni, (iii) controlli (preventivi e successivi) sulle attività a rischio, e (iv) correttezza e veridicità dell'informazione (interna ed esterna);
- attuare tempestivamente misure idonee in concreto a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività a rischio, assicurandone la conformità alla legge, ai regolamenti e alle disposizioni interne della Società ed eliminando, o almeno riducendo al minimo possibile, il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la Società adotta e attua scelte regolamentari, organizzative e procedurali idonee a:

- garantire che tutte le risorse umane, ad ogni livello, siano assunte, dirette e formate secondo i principi e le previsioni del Modello 231 e del Codice di Condotta (come di seguito definito) e le disposizioni di legge applicabili, ivi inclusa la Legge 2 maggio 1970 n. 300, meglio nota come Statuto dei Lavoratori;
- promuovere la collaborazione all'attuazione del Modello 231 da parte di tutti i Destinatari (come definiti al paragrafo 2.4 qui di seguito), garantendo la tutela e la riservatezza dell'identità dei soggetti che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
- assicurare che l'assegnazione di poteri, funzioni, compiti e responsabilità ai singoli soggetti operanti nella Società e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione di quest'ultima siano conformi ai principi di chiarezza, verificabilità e trasparenza e siano coerenti con l'attività concretamente condotta dalla Società.
- confermare che la Società condanna e sanziona qualsiasi condotta che rappresenti un oggettivo superamento dei poteri, funzioni e compiti di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle disposizioni interne della Società;
- stabilire che la determinazione degli obiettivi della Società, in relazione a ciascun settore e livello organizzativo, sia conforme a criteri realistici e di realizzabilità oggettiva;
- rappresentare le attività svolte dalla Società, la sua organizzazione aziendale, i rapporti con le società del Gruppo, con le società controllate dalla Società o con altri enti in documenti veritieri e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone specificamente individuabili e costantemente aggiornati;
- attuare programmi di comunicazione, diffusione, formazione e aggiornamento, al fine di assicurare l'effettiva conoscenza del Modello 231 e del Codice di Condotta da parte di tutti i Destinatari (come definiti al paragrafo 2.4 qui di seguito);
- consentire l'uso di strumenti informatici e l'accesso a Internet esclusivamente in conformità a quanto previsto dalle disposizioni interne della Società in materia.

## 2.4 I destinatari

Sono destinatari del Modello 231 tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi delle Società. Le disposizioni del presente Modello 231 sono pertanto vincolanti, in pari modo, sui seguenti soggetti (“Destinatari”):

- l’Organismo di Vigilanza;
- i componenti degli organi sociali, ivi inclusi amministratori e sindaci;
- tutti i dipendenti, a prescindere dai ruoli e responsabilità organizzative rivestite, e dunque ivi inclusi dirigenti, preposti e lavoratori;
- collaboratori esterni che operano continuativamente nell’interesse della Società a cui sono legati da vincolo di controllo e coordinamento la cui osservanza costituisce obbligazione essenziale del rapporto contrattuale con la Società.

I soggetti esterni alla Società (quali consulenti, fornitori, distributori e partner commerciali), poiché estranei alla struttura organizzativa della Società e non sottoposti al potere direttivo della stessa, sono destinatari del Modello 231 nei limiti del Codice di Condotta (di cui al paragrafo 4 qui di seguito) e delle policy e procedure loro eventualmente applicabili a seconda delle specificità del rapporto contrattuale. A tal riguardo, è necessario che i contratti conclusi con tali soggetti terzi espressamente (i) richiedano che tali soggetti terzi agiscano nel rispetto del Codice di Condotta (di cui al paragrafo 4 qui di seguito) e delle eventuali procedure loro applicabili (di cui devono conoscere il contenuto), e (ii) qualifichino eventuali inadempimenti a detto obbligo come grave violazione del rapporto contrattuale e causa di risoluzione del contratto, come previsto nel Sistema Sanzionatorio

Si nota, infine, che le società controllate (italiane e estere) sono tenute ad adottare un proprio modello di organizzazione e gestione. Le società controllate devono, pertanto, dotarsi di sistemi preventivi idonei ad evitare la commissione di reati, secondo quanto previsto dalle legislazioni dei paesi in cui esse operano. Le rilevanti funzioni di vigilanza e controllo devono nondimeno relazionarsi, in via sistematica, con l’Organismo di Vigilanza della Società.

## 3. Il Modello 231 della Società e i suoi elementi costitutivi

Alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua funzione, il Modello 231 della Società (da intendersi come quell’insieme di documenti, procedure e persone con ruoli assegnati dal Modello 231 stesso) è costituito dai seguenti elementi:

- Codice di Condotta (di cui al paragrafo 4 qui di seguito);
- Organismo di Vigilanza della Società con funzioni di vigilanza e controllo relativamente al rispetto dei principi contenuti nel Modello 231 e, in generale, al funzionamento e all’aggiornamento del Modello stesso;
- sistema del controllo interno e delle procedure aziendali;
- sanzioni in caso di inosservanza del Modello 231.

In particolare, la parte documentale del Modello 231 della Società è così suddivisa:

- Parte generale: documento illustrativo degli elementi fondamentali della disciplina, dei lavori preparatori e dei criteri utilizzati nella redazione del Modello 231, della struttura del Modello 231 e dei suoi elementi principali, quali, tra testo e allegati, l’Organismo di Vigilanza ed il sistema disciplinare.
- Parte speciale: documento illustrativo della struttura e dell’attività aziendale, dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, dei principi generali di comportamento nonché, funzione per funzione, delle attività sensibili alla commissione dei reati rilevanti con indicazione delle modalità di presidio e prevenzione.

Il Modello è altresì completato come sopra evidenziato dal Codice di Condotta (di cui al seguente paragrafo 4).

#### **4. Il Codice di Condotta**

In considerazione della delicatezza e della rilevanza sociale delle attività svolte e dei servizi offerti, il Gruppo ha da tempo avvertito l'esigenza di formalizzare i valori e principi etici cui ispira la propria azione in un codice di condotta di Jazz Pharmaceuticals ("**Codice di Condotta**").

Il Codice di Condotta individua i principi generali cui deve inderogabilmente ispirarsi la condotta dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei dipendenti e di tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con le società del Gruppo. Il Codice di Condotta è stato redatto e messo a disposizione (i) dei dipendenti del Gruppo, attraverso la consegna di copie cartacee ai nuovi assunti e la sua pubblicazione nell'area intranet aziendale Jazznet, e (ii) del pubblico, attraverso la sua pubblicazione sul sito internet [www.jazzpharma.com](http://www.jazzpharma.com).

La Società ha ritenuto opportuno adottare il Codice di Condotta quale proprio codice etico a valere anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, preferendo mantenere chiarezza e semplicità nella comunicazione nei confronti dei propri dipendenti e dei soggetti terzi dei principi cui la Società ed il Gruppo si ispirano nello svolgimento della propria attività commerciale.

È fatta salva la responsabilità del direttore generale di inserire, ove necessario, specifiche clausole nei contratti che regolamentino il rapporto tra la Società e soggetti terzi alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato D. Lgs. 231/2001. Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Condotta, devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza].

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice di Condotta o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione al proprio responsabile diretto, all'Organismo di Vigilanza. Questi ultimi verificheranno congiuntamente la segnalazione. L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel presente Modello 231 comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Sanzionatorio aziendale previsto dal Modello 231.

L'osservanza del Codice di Condotta da parte dei Destinatari si completa con la richiesta da parte della Società che i propri partner (quali collaboratori, partner commerciali o finanziari, consulenti e mandatari) si conformino ai principi di cui al Codice di Condotta stesso. In caso di inadempimento, troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al presente Modello 231.

#### **5. L'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è quell'organo che, come indicato dal D. Lgs. 231/2001, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento, in particolare qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale.

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e il compenso dell'Organismo di Vigilanza sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il parere sindaco unico.

I criteri per la nomina dell'Organismo di Vigilanza e per la sua cessazione, così come i suoi compiti e le sue funzioni, sono definiti nell'**Allegato 2** al presente documento.

#### **6. Il Sistema di Segnalazione (Whistleblowing)**

La Società ha preso atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2017 della Legge 30 novembre 2017 n. 179; nota come la legge italiana sul whistleblowing, tale testo legislativo mira a rafforzare in chiave di anticorruzione la tutela del segnalante di illeciti.



La nuova Legge integra e amplia l'attuale disciplina prevista dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, tra gli altri prevedendo specifici obblighi a carico delle società con riguardo a modelli organizzativi e di gestione previsti dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, la nuova Legge stabilisce che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, siano tra gli altri previsti (i) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del soggetto segnalante, e (ii) specifici canali di segnalazione (di cui almeno uno con modalità informatiche) che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante. I modelli dovranno anche adottare sanzioni nei confronti di chi violi la tutela del segnalante e di chi (con dolo o colpa grave) effettui segnalazioni infondate. Vale anche per il settore privato la nullità del licenziamento ritorsivo e di ogni altra misura discriminatoria.

Inoltre, la Società ha preso atto e monitora (i) le linee guida in materia pubblicate da Transparency International Italia, (ii) le note illustrative di Confindustria in materia di whistleblowing, (iii) delle determinazioni ANAC, per le parti applicabili nonché (iv) della Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

In questo contesto, La Società evidenzia che il Gruppo ha implementato un sistema di whistleblowing. Tale sistema consente di segnalare preoccupazioni riguardanti la condotta della Società come indicato nel Codice di Condotta. In particolare, si segnala che la Società ha attivato una Compliance Hotline (il cui numero aggiornato è disponibile sul sito della Società o sulla piattaforma JazzNet), un Internet Reporting System (fruibile al sito: [www.jazzpharma.ethicspoint.com](http://www.jazzpharma.ethicspoint.com)) e un indirizzo email dedicato ([compliance@jazzpharma.com](mailto:compliance@jazzpharma.com)). La Società ritiene che tale sistema, unitamente alla possibilità che tutti gli interessati possano rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza agli indirizzi indicati, costituiscano un'efficace implementazione delle norme previste dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179, anche e con particolare riguardo alla necessità di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante di ammettere segnalazioni anonime, purché circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

## **7. Il Sistema Sanzionatorio**

Conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, il sistema sanzionatorio ha il compito di garantire l'osservanza del Codice di Condotta, del Modello 231 e delle procedure aziendali.

La violazione degli obblighi definiti nel Modello 231, anche se giustificata dal perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un inadempimento contrattuale e un illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da fatto illecito e, nell'eventualità in cui un reato sia commesso, sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Il sistema sanzionatorio (**Allegato 3** al presente documento) prevede le specifiche sanzioni e le modalità per la loro irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri o procedure previste dal presente Modello 231.

Ove venga provata la commissione di taluno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte di uno dei Destinatari, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento del danno subito.

## **8. L'implementazione del Modello**

### **8.1 L'implementazione del Modello: i compiti e le responsabilità**

Ai sensi dell'art. 6, co. I, lett a) del D. Lgs. 231/2001, il Modello 231 è un "atto di emanazione dell'organo dirigente". La sua approvazione, le sue successive modifiche e integrazioni, con le eccezioni di seguito specificate, sono dunque di competenza del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza. Si sottolinea, nondimeno, che tutta l'organizzazione aziendale deve concorrere nella piena implementazione del Modello 231; è in tal senso che l'azienda intende definire compiti e responsabilità dei diversi attori aziendali in questo processo.

### 8.1.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione della Società deve dimostrare la propria leadership e il proprio impegno in relazione al Modello 231 (il cd. tone at the top); in particolare, deve:

- approvare il Modello 231 e il Codice di Condotta;
- ricevere ed esaminare, a intervalli pianificati, le informazioni relative al contenuto e al funzionamento del Modello 231;
- garantire che siano ripartite e assegnate adeguate risorse necessarie per l'efficace funzionamento del Modello 231;
- vigilare ragionevolmente sull'attuazione, da parte degli amministratori che dirigono e controllano la Società al più alto livello (ossia tutti i primi riporti del direttore generale nonché i responsabili di funzioni - di seguito, "Key Officer"), del Modello 231 e sull'efficacia di esso;
- modificare, rivedere periodicamente (conservando prova documentale degli esiti delle revisioni) e aggiornare il Modello 231.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre - come i Key Officer, i dipendenti e ogni Destinatario - la responsabilità di comprendere, rispettare e applicare i principi e le previsioni del Modello 231.

### 8.1.2 I compiti dei responsabili delle funzioni aziendali

I responsabili delle funzioni aziendali hanno la responsabilità generale dell'attuazione e del rispetto del Modello 231; gli stessi devono, tra gli altri, garantire che le responsabilità e i poteri relativi alle diverse funzioni siano assegnati e comunicati all'interno, e attraverso tutti i livelli, della Società.

I responsabili delle funzioni aziendali hanno inoltre - come il consiglio di amministrazione, i dipendenti e ogni Destinatario - la responsabilità di comprendere, rispettare e applicare i principi e le previsioni del Modello 231.

I responsabili delle funzioni aziendali devono altresì dimostrare leadership e impegno in relazione al Modello 231; in particolare, devono:

- garantire che il Modello 231 sia adottato e attuato, per far fronte in modo adeguato ai rischi di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- assicurare che i principi e le previsioni del Modello 231 diventino parte integrante dei processi aziendali;
- impiegare risorse adeguate per l'efficace funzionamento del Modello 231;
- assicurare che sia svolta attività di informazione relativa al Modello 231 sia all'interno che all'esterno della Società;
- comunicare all'interno della Società l'importanza di attenersi ai principi e alle previsioni del Modello 231 per un'efficace applicazione dello stesso;
- assicurarsi che il Modello 231 sia opportunamente predisposto per permettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso individuati;
- dirigere e supportare i dipendenti nell'implementare e applicare il Modello 231 in modo efficace;
- promuovere la cultura in materia di Modello 231 all'interno della Società;
- promuovere un miglioramento continuo del Modello 231;
- sostenere gli altri soggetti con funzioni di gestione rilevanti nel prevenire e rilevare condotte a rischio, nei limiti delle loro competenze;
- incoraggiare l'uso di procedure di segnalazione di carenze e/o violazioni del Modello 231, sia sospette che attuali;
- garantire che nessuno subisca ritorsioni, né sia oggetto di azioni discriminatorie o disciplinari (i) per aver effettuato segnalazioni in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione della sussistenza di violazioni attuali o sospette del Modello 231, o (ii) per aver rifiutato di commettere violazioni dello stesso, anche qualora tale rifiuto possa comportare la perdita di un'occasione commerciale per la Società;
- riferire periodicamente all'Organismo di Vigilanza, in merito al contenuto e al funzionamento del Modello 231 e a eventuali segnalazioni di commissione dei reati D. Lgs. 231/2001;

- su richiesta del consiglio di amministrazione, revisionare periodicamente il Modello 231 per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, avendo in particolare riguardo a (i) possibili cambiamenti inerenti a fattori esterni e interni rilevanti per il Modello 231; (ii) informazioni sull'attuazione del Modello 231 relative, tra gli altri, a sviluppi in tema di non conformità e azioni correttive, esiti delle attività di monitoraggio e audit, segnalazioni, investigazioni, natura ed entità dei rischi; (iii) efficacia delle azioni intraprese per far fronte ai rischi incorsi; (iv) opportunità di miglioramento continuo del Modello 231;
- includere, negli esiti dell'attività di revisione, decisioni relative a opportunità di miglioramento continuo e necessità di modifiche del Modello 231;
- riferire all'Organismo di Vigilanza una sintesi degli esiti della suddetta attività di revisione;
- conservare prova documentale degli esiti delle revisioni.

## **8.2 Attività di comunicazione, diffusione e formazione**

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, la Società mira a estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello 231 non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello 231 da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

### **8.2.1 La comunicazione e diffusione**

In sede di adozione del Modello 231 ed in ogni caso di sua modifica o aggiornamento, il direttore generale, di concerto con le deputate funzioni aziendali, invierà una comunicazione formale in cui dare atto:

- dell'avvenuta adozione del Modello 231 con la specifica della data di adozione dello stesso da parte del consiglio di amministrazione;
- dell'indicazione del percorso da seguire per poter consultare il Modello 231, accessibile a tutto il personale;
- dei nominativi dei componenti dell'Organismo di vigilanza;
- dell'indirizzo di posta elettronica dedicato all'organismo di vigilanza sui cui è possibile inviare segnalazioni di non osservanza del modello e altre comunicazioni utili all'attività dello stesso.

La comunicazione sarà inviata ai seguenti soggetti:

- membri degli organi sociali;
- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza;
- dirigenti;
- personale presente in organigramma;
- soggetti con poteri di firma conferiti con delibera del consiglio di amministrazione o con delega conferita dalla società di appartenenza.

L'avvenuta consegna della comunicazione in oggetto dovrà essere certificata tramite apposita sottoscrizione di un modulo che dovrà essere archiviato a cura della deputata funzione aziendale con copia all'Organismo di Vigilanza.

I principi e le previsioni del Modello 231 e del Codice di Condotta sono portati a conoscenza di tutti i soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali (quali, a titolo esemplificativo, collaboratori esterni e partner commerciali). Tali soggetti devono impegnarsi ad osservare, in ogni tempo, la legge, il Modello 231 e il Codice di Condotta. A tal fine, i contratti conclusi dalla Società con soggetti terzi devono includere clausole idonee ad impegnare le controparti contrattuali a rispettare i principi di cui al Modello 231 (per la parte di competenza) e al Codice di Condotta e i rimedi in caso di inosservanza della clausola.

### **8.2.2 La formazione**

Inoltre, la Società, a seguito dell'approvazione del Modello 231 da parte del consiglio di amministrazione, organizzerà specifici corsi di formazione al fine di agevolarne la comprensione.

I corsi saranno rivolti a tutto il personale, ai membri del consiglio di amministrazione e al sindaco unico ed ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, al personale presente in organigramma, nonché ai soggetti con poteri di firma in nome e per conto della Società. I temi trattati saranno gli stessi; si diversificheranno solo per il grado di approfondimento, a seconda della posizione e del ruolo ricoperto dai partecipanti.

] Al termine di ogni sessione formativa, ciascun partecipante dovrà firmare un modulo di attestazione della presenza al corso e compilare obbligatoriamente un questionario di valutazione riportante domande relative alle materie trattate. Nel caso in cui il risultato del questionario non risultasse soddisfacente, il singolo discente sarà obbligato a ripetere il corso.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono essere erogate anche a distanza e mediante l'uso di strumenti informatici.

Tutto il materiale utilizzato nei corsi di formazione (quale, a titolo esemplificativo, materiale didattico, questionari, moduli di presenza) sarà archiviato e conservato a cura della deputata funzione aziendale con copia all'Organismo di Vigilanza.

Ai nuovi dipendenti:

- dovrà essere consegnata, all'atto dell'assunzione, la comunicazione di cui sopra, che dovrà essere sottoscritta dal neo assunto quale dichiarazione di conoscenza ed impegno ad osservare i principi espressi nel Modello 231 della Società;
- dovrà essere somministrato tempestivamente e comunque entro il primo semestre dall'assunzione un corso di formazione specifico nei termini sopra esposti.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello 231 dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano su base continuativa con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (quali, a titolo esemplificativo, partner commerciali, consulenti e altri collaboratori esterni comunque denominati).

A tal fine, la Società valuterà, congiuntamente all'Organismo di Vigilanza, le modalità più opportune ed il contenuto della relativa formazione in relazione alla natura contrattuale che lega tali soggetti terzi alla Società.

## **9. Adeguamento ed aggiornamento del Modello 231**

Ai sensi dell'art. 6, co. I, lett. A) del D. Lgs. 231/2001, il Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente". La sua approvazione, le sue successive modifiche e integrazioni, con le eccezioni di seguito specificate, sono di competenza del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, l'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello 231 relativamente all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Al fine di garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello 231, esso deve essere tempestivamente aggiornato su proposta, o comunque previo parere, dell'Organismo di Vigilanza, qualora:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati rilevanti;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello 231 sulla base delle segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza o ad altre funzioni aziendali.

Le modifiche e gli aggiornamenti del Codice di Condotta e delle policy di Gruppo sono di competenza degli organi di vertice del Gruppo e sono direttamente dalla Società, che ne dà adeguata comunicazione e informativa ai soggetti cui lo stesso è applicabile.

Le modifiche e gli aggiornamenti della Parte Generale e delle Parti Speciali sono riservate al consiglio di amministrazione, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza o, comunque, sentito tale organismo.

Le modifiche e gli aggiornamenti delle policy e procedure interne della Società sono di competenza [el direttore generale o della funzione all'uopo delegata, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche e gli aggiornamenti dell'elenco dei reati rilevanti sono curate dalla funzione aziendale deputata su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

## **Allegati alla Parte Generale del Modello 231**

- 1 Elenco dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche
- 2 Organismo di Vigilanza
- 3 Sistema Sanzionatorio

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01  
di Gentium s.r.l

Parte Generale  
Allegato Elenco dei Reati

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 Gennaio 2021

**REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D. Lgs. 231/2001**

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>	<b>RILEVANZA PER LA SOCIETA'</b>
<b>Art. 24</b> Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	<b>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico</b> 1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Art. 316-bis C.p.	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	· Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio · Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi · Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
	<b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</b> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Art. 316-ter C.p.	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	· Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio · Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi · Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
	<b>Truffa</b> Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a	Art. 640, comma 2, n.1 C.p.	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	· Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio · Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	SI



	<p>euro 1.549:</p> <p>1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;</p> <p>2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p>		<p>altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500;</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.</p>		<p>quelli già concessi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>	
	<p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</b></p> <p>1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	<p>Art. 640-bis C.p.</p>	<p>Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500;</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.</p>	<p>Min. 25.800,00</p> <p>Max. 929.400,00</p>	<p>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>	<p>SI</p>
	<p><b>Frode informatica</b></p> <p>1. Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero</p>	<p>Art. 640-ter C.p.</p>	<p>Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500;</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare</p>	<p>Min. 25.800,00</p> <p>Max. 929.400,00</p>	<p>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>	<p>SI</p>

	7.		gravità, da 200 a 600.			
	<p><b>Frode nelle pubbliche forniture</b></p> <p>Chiunque commette <a href="#">frode</a> nella esecuzione dei <a href="#">contratti di fornitura</a> o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p>	Art. 356 c.p.	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	NO [check]
	<p><b>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale</b></p> <p>1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'<a href="#">articolo 3</a>, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>	Art. 2 L 898/1986	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	NO
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p><b>Documenti informatici</b></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.</p>	Art. 491-bis C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	SI

			dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.			
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</b> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 476 C.p.</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	<p>SI</p> <p>Reato ex art. 476: soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale. Se il fatto è commesso da un privato ricorrerà il delitto ex art. 482 (Falsità materiale commessa dal privato). Se però il fatto è commesso da un privato in concorso con un p.u., anche il privato risponderà del delitto in esame (ai sensi dell'art. 117 c.p.- mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti). →art. 482: Falsità materiale commessa dal privato Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p> <p>→è ipotizzabile il concorso con il peculato</p>
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</b></p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	<p>SI</p>

	<p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	Art. 477 C.p.	casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.			
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</b> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>	Art. 491-bis C.p.  Art. 478 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	SI
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</b> Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.</p>	Art. 491-bis C.p.  Art. 479 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	SI
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative</b> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>	Art. 491-bis C.p.  Art. 480 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	SI  → è ipotizzabile il concorso con il reato di truffa

	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.</b> Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 481 C.p.</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità materiale commessa dal privato</b> Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 482 C.p.</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</b> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 483 C.p.</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità in registri e notificazioni</b> Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 484 C.p.</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	<p>SI</p>

	reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.		dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.			
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico</b> Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 487 C.p.</p>	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	<p>Min. 25.800,00</p> <p>Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	SI
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti</p> <p><b>Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali</b> Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art. 487 c.p., si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 488 C.p.</p>	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	<p>Min. 25.800,00</p> <p>Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	SI
	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Uso di atto falso</b> Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 489 C.p.</p>	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	<p>Min. 25.800,00</p> <p>Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	SI
	<b>Documenti informatici</b>					

	<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</b></p> <p>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 490 C.p.</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Documenti informatici</b></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</b></p> <p>Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 492 C.p.</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Documenti informatici</b></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici</p> <p><b>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</b></p> <p>Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 493 C.p.</p>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b></p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone,</p>	<p>Art. 615-ter C.p.</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	<p>SI</p>

	<p>ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio</p>					
	<p><b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	Art. 615-quater C.p.	Sino a a 300	Min. 25.800,00 Max. 464.700,00	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
	<p><b>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</b></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.</p>	Art. 615-quinquies C.p.	Sino a 300	Min. 25.800,00 Max. 464.700,00	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
	<p><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	Art. 617-quater C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>	SI
	<p><b>Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p>	Art. 617-quinquies C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni</li> </ul>	SI



	La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.				funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
	<b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. (art. 635 C.p.) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni)	Art. 635-bis C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
	<b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635-ter C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
	<b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635-quater C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
	<b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</b> Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635-quinquies C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
	<b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.	Art. 640-quinquies C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI

			informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.			
	<p><b>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</b></p> <p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p>	Art. 1, comma 11 D.l 105/2019	Fino a 400 quote	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00		NO
Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	<p><b>Associazione per delinquere</b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nonché agli artt. 22 commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge n. 91/1999, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	Art. 416 comma 6 C.p.	Da 400 a 1000 (comma 6)  Da 300 a 800	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00  Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica <b>L'INTERDIZIONE DEFINITIVA</b> dall'esercizio dell'attività</p>	SI
	<p><b>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</b></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. .</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. .</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il</p>	Art. 416-bis C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di</li> </ul>	SI

	<p>controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a vent'anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>				<p>quelli già concessi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	
	<p><b>Scambio elettorale politico – mafioso</b></p> <p>1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>	Art. 416-ter C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	SI
	<p><b>Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione</b></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605</p> <p>C.p. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p>	Art. 630 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si</p>	NO

	<p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>				<p>applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	
	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art.70 commi 4,6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<p>Art. 74, D.P.R. 309/90</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	<p>NO</p>
	<p><b>Termini di durata massima delle indagini preliminari</b></p> <p>Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da</p>	<p>Art. 407, co.2, lett.a), n.5),</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min. 77.400,00 Max.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla</li> </ul>	<p>NO</p>

	<p>guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110</p> <p><b>Articolo 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo)</b> (Omissis) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.</p>	C.p.p.		1.239.200,00	<p>commissione dell'illecito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	
<p><b>Art. 25</b> Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</p>	<p><b>Peculato</b> [I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p>	Art. 314, comma 1, c.p.	Fino a 200	Max. 309.800,00		SI Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.
	<p><b>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</b> [I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>	Art. 316 c.p.	Fino a 200	Max. 309.800,00		SI Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti

						alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.
<b>Concussione</b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Art. 317 C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</b>	SI  Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.	
<b>Corruzione per l'esercizio della funzione</b> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.	Art. 318 C.p.	Fino a 200	Max. 309.800,00	////////////////////	SI	
<b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b> 1. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	Art. 319 C.p.	Da 200 a 600; se aggravato ai sensi dell'art. 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 c.p., da 300 a 800.	Min. 51.600,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</b>	SI	
<b>Circostanze aggravanti</b> La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi..	Art. 319-bis C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul>	SI	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</b></li> </ul>	
	<p><b>Corruzione in atti giudiziari</b></p> <p>1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>	Art. 319-ter C.p.	<p>Da 200 a 600 (comma 1)</p> <p>Da 300 a 800 (comma 2)</p>	<p>Min. 51.600,00</p> <p>Max. 929.400,00</p> <p>Min. 77.400,00</p> <p>Max. 1.239.200,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</b></li> </ul>	SI
	<p><b>Induzione indebita a dare o promettere utilità</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</p>	Art. 319-quater C.p.	Da 300 a 800	<p>Min. 77.400,00</p> <p>Max. 1.239.200,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</b></li> </ul>	SI
	<p><b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</b></p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>2. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</p>	Art. 320 C.p.	Si applicano le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 art. 25 quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 320 c.p.	<p>Min. 25.800,00</p> <p>Max. 929.400,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</b></li> </ul>	SI
	<b>Pene per il corruttore</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> </ul>	



	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altre utilità.	Art. 321 C.p.	Fino a 200.	Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</b></p>	SI
	<p><b>Istigazione alla corruzione</b></p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	Art. 322 C.p.	Fino a 200 (commi 1 e 3)  Da 200 a 600 (commi 2 e 4)	Min. 25.800,00 Max. 309.800,00  Min. 51.600,00 Max. 929.400,00	<p><b>N.B. SOLO PER I COMMI n. 2 e 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</b></p>	SI
	<p><b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</b></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</li> <li>ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</li> <li>a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</li> <li>ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati</li> </ol>	Art. 322-bis C.p.	Si applicano le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 art. 25 quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 322 bis	Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</b></p>	SI



	<p>parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso :</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p>					
	<p><b>Abuso d'ufficio</b></p> <p>[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità</p>	Art. 323 c.p.	Fino a 200	Max. 309.800,00		SI  Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.
	<p><b>Traffico di influenze illecite</b></p> <p>I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra</p>	Art. 346 bis c.p.	Fino a 200	Min. 25.800,00 Max. 309.800,00		SI

	<p>utilità.</p> <p>[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio .</p> <p>[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>					
<p><b>Art. 25-bis</b></p> <p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p><b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</b></p> <p>1. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>3. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni .La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato</p>	Art. 453 C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>	NO
	<p><b>Alterazione di monete</b></p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette taluno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.</p>	Art. 454 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>	NO
	<p><b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</b></p> <p>Chiunque fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>	Art. 455 C.p.	Da 300 a 800 (ridotte da un terzo alla metà)	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00 (ridotte da un terzo alla metà)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul>	NO

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	
	<b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</b> Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.	Art. 457 C.p.	Fino a 200	Min. 25.800,00 Max. 309.800,00	////////////////////	NO
	<b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b> Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	Art. 459 C.p.	Sanzioni pecuniaripreviste dalle lettere a), c) e d) dell'art. 25 bis ridotte di un terzo.	Sanzioni previste per artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	NO
	<b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</b> Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.	Art. 460 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	NO
	<b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</b> Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	Art. 461 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	NO
	<b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</b> 1. Chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. 2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457 ridotta di un terzo.	Art. 464 C.p.	Fino a 300 (comma 1) Fino a 200 (comma 2)	Min. 25.800,00 Max. 464.700,00  Min. 25.800,00 Max. 309.800,00	////////////////////	NO
	<b>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.</b> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di	Art. 473 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> </ul>	SI

Art. 25-bis. 1. Delitti contro l'industria e il commercio	prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	
	<b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.</b> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 474 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	SI	
	<b>Turbata libertà dell'industria o del commercio</b> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	Art. 513 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////	SI	
	<b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</b> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	Art. 513-bis C.p.	Fino a 800	Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	SI	
	<b>Frodi contro le industrie nazionali</b> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 C.p.	Art. 514 C.p.	Fino a 800	Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul>	NO	

					• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
	<b>Frode nell'esercizio del commercio</b> 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	Art. 515 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////	NO
	<b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	Art. 516 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////	NO
	<b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</b> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma C.p. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Art. 517- quater C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////	NO
	<b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.	Art. 517 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////	NO
	<b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</b> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 del C.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter C.p., secondo comma, e 517-bis, secondo comma C.p. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 517- ter C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////	SI
<b>Art. 25-ter</b>	<b>False comunicazioni sociali</b> 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e	Art. 2621 Cod. Civ.	Da 200 a 400	Min. 51.600,00 Max.	////////////////////	SI

Reati societari	<p>i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>			619.600,00		
	<p><b>Fatti di lieve entità</b></p> <p>1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	Art. 2621-bis Cod. Civ.	Da 100 a 200	Min. 25.800,00 Max. 309.800,00	////////////////////	SI
	<p><b>False comunicazioni sociali delle società quotate</b></p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>	Art. 2622 Cod. Civ.	Da 400 a 600	Min. 103.200,00 Max. 929.400,00	////////////////////	NO La società non è quotata
	<p><b>Impedito controllo</b></p> <p>. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p>	Art. 2625 comma 2 Cod. Civ.	Da 100 a 180	Min. 25.800,00 Max. 278.820,00	////////////////////	SI

	<p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p>			<p>profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>		
	<p><b>Indebita restituzione dei conferimenti</b>          Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima restituzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>Art. 2626 Cod. Civ.</p>	<p>Da 100 a 180</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 278.820,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI</p>
	<p><b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</b>          Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.          La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>	<p>Art. 2627 Cod. Civ.</p>	<p>Da 100 a 180</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 278.820,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI</p>
	<p><b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b>          Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.          La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.          Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	<p>Art. 2628 Cod. Civ.</p>	<p>Da 100 a 180</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 278.820,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI</p>
	<p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori</b>          Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.          Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	<p>Art. 2629 Cod. Civ.</p>	<p>Da 150 a 330</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 511.170,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI</p>
	<p><b>Corruzione tra privati</b>          1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori</p>	<p>Art. 2635</p>	<p>Da 400 a 600</p>	<p>Min. 51.600,00</p>	<p>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</p>	<p>SI</p>



<p>generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al <a href="#">decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</a>, e successive modificazioni.</p> <p>5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p> <p><b>. Istigazione alla corruzione tra privati</b>          Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.          La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>	<p>Cod. Civ.</p> <p>(comma 3)</p> <p>Max. 619.600,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p> <p>Min. 51.600,00</p> <p>Max. 619.600,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p> <p>Art. 2635 - bis Cod. Civ.</p>	<p>Da 200 a 400</p> <p>Da 200 a 500</p>	<p>Max. 619.600,00</p> <p>Min. 51.600,00</p> <p>Max. 774.500,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul> <p>Divieto di pubblicizzare</p>	<p>SI</p> <p>NO La società non è quotata</p>
<p><b>Omessa comunicazione del conflitto di interessi</b>          1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,</p>	<p>Art. 2629-bis Cod. Civ.</p>	<p>Da 200 a 500</p>	<p>Min. 51.600,00</p> <p>Max. 774.500,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di</p>	<p>////////////////////</p>	<p>NO La società non è quotata</p>



	del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.			rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo		
	<b>Formazione fittizia del capitale</b> 1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2632 Cod. Civ.	Da 100 a 180	Min. 25.800,00 Max. 278.820,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	////////////////////	SI
	<b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</b> . I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. . Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2633 Cod. Civ.	Da 150 a 330	Min. 38.700,00 Max. 511.170,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	////////////////////	NO Ad oggi la società non è in liquidazione
	<b>Illecita influenza sull'assemblea</b> 1. Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Art. 2636 Cod. Civ.	Da 150 a 330	Min. 38.700,00 Max. 511.170,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	////////////////////	SI
	<b>Aggiotaggio</b> 1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	Art. 2637 Cod. Civ.	Da 200 a 500	Min. 51.600,00 Max. 774.500,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	////////////////////	SI
	<b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</b> . Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli	Art. 2638 Cod. Civ.	Da 200 a 400	Min. 51.600,00 Max.	////////////////////	NO La società non è

	<p>altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>		(commi 1 e 2)	619.600,00	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	soggetta per legge ad obblighi nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza
<b>Art. 25-quater</b>  Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	<b>Associazioni sovversive</b> . Chiunque nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. . Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.	Art. 270 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	NO I reati richiamati dall'art. 25 quater non appaiono ragionevolmente configurabili in relazione alla realtà aziendale della società
	<b>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</b> . Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. . Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. . Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero o un'istituzione e un organismo internazionale. . Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	Art. 270-bis C.p.	Da 400 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	NO

	<p><b>Assistenza agli associati</b></p> <p>Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	Art. 270-ter C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
	<p><b>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</b></p> <p>Chiunque al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>	Art. 270-quater C.p.	Da 400 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
	<p><b>Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale.</b></p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis C.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione e sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anniLa stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies (3).</p> <p>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici</p>	Art. 270-quinquies C.p.	Da 400 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
	<p><b>Condotte con finalità di terrorismo</b></p> <p>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione</p>	Art. 270 C.p. sexies	////	////////	////////////////////	NO

	internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.					
	<p><b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</b></p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	Art. 280 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
	<p><b>Atto di terrorismo con organi micidiali o esplosivi</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	Art. 280-bis C.p.	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000.	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
	<p><b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</b></p> <p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di</p>	Art. 289-bis C.p.	Da 400 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico</li> </ul>	NO

	<p>anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestratosi applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se ricorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>				<p>servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	
	<p><b>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo</b> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (ndr: "tra i quali gli artt. 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289- bis di cui sopra"), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>	Art. 302 C.p.	Da 400 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	<p>• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
	<p>1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: ) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; ) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi. 2. (...omissis) 3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1 • Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. • Commette altresì reato chiunque: ) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; ) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</p>	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York 9 dicembre 1999	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000.	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<p>• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO

	<p>contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</p> <p>b) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</p> <p>i) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p>					
<p><b>Art. 25- quater.1.</b></p> <p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	<p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo e nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <p>1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;</p> <p>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	Art. 583-bis C.p.	Da 300 a 700	Min. 77.400,00 Max. 1.084.300,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
<p><b>Art. 25-quinquies</b></p> <p>Delitti contro la personalità individuale</p>	<p><b>Riduzione in schiavitù</b></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quello del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi,, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha uogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>	Art. 600 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
	<b>Prostituzione minorile</b>				<b>N.B. SOLO PER IL COMMA N. 1</b>	

	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000</p>	Art. 600-bis commi 1 e 2 C.p.	<p>Da 300 a 800 (comma 1)</p> <p>Da 200 a 700 (comma 2)</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
	<p><b>Pornografia minorile</b></p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto</p> <p>Alla stessa pena soggiace che fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000</p>	Art. 600-ter C.p.	<p>Da 300 a 800 (commi 1 e 2)</p> <p>Da 200 a 700 (commi 3 e 4)</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00</p>	<p><b>N.B. SOLO PER I COMMUNI 1 e 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
	<p><b>Detenzione di materiale pornografico</b></p> <p>Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>	Art. 600-quater C.p.	Da 200 a 700	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00</p>	////////////////////	NO
	<p><b>Pornografia virtuale</b></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di</p>	Art. 600-quater.1 C.p.	Da 300 a 800	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00</p>	<p><b>N.B. SOLO PER RIF. ARTT. 600 BIS PRIMO COMMA, 600-TER PRIMO E SECONDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla</li> </ul>	NO



	<p>elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>				<p>commissione dell'illecito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	
	<p><b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.</p>	<p>Art. 600-quinquies C.p.</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	<p>NO</p>
	<p><b>Tratta di persone</b> È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta e' punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni</p>	<p>Art. 601 C.p.</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	<p>NO</p>



	<p><b>Alienazione e acquisto di schiavi</b>          Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	Art. 602 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b>          Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	NO
	<p><b>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</b>          Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da un sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:          1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condiz di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;          2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.          Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena dell reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.          Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza d o piu' delle seguenti condizioni:          1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindaca piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto al quantita' e qualita' del lavoro prestato;          2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai period riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;          3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;          4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorvegli o a situazioni alloggiative degradanti.          Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un t alla meta':          1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;          2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativ          3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grav pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e dell condizioni di lavoro</p>	Art. 603 bis c.p.	da 400 a 1000		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b>          Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	SI
	<p><b>Adescamento di minorenni</b>          Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo</p>	Art. 609 undecies C.p.	Da 200 a 700	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00		NO

	della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.					
<b>Art. 25-sexies</b> Abusi di mercato	<p><b>Abuso di informazioni privilegiate</b></p> <p>1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).</p>	Art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziari o	Da 400 a 1000 Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00 Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte	////////////////////	NO Con riguardo a tale categoria di reati, non si ravvisano rilevanti profili di rischio in relazione alla realtà aziendale in quanto la società non opera in un mercato regolamentato
	<p><b>Manipolazione del mercato</b></p> <p>Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni</p>	Art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziari o	Da 400 a 1000 Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00 Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte	////////////////////	NO
<b>Art. 25-septies</b> Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul	<p><b>Omicidio colposo</b></p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>(...Omissis)</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena</p>	Art. 589 C.p.	DA 250 A 500 (in caso di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)	Min. 64.500,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul>	SI

lavoro	<p>non può superare gli anni quindici.</p> <p>* aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione e smaltimento e bonifica di amianto; attività svolte da cantieri temporanei o mobili, caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p>		1000 (in caso di violazione dell'art. 55, comma 2, D. Lgs. 81/2008)*	Min. 258.000,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 3 MESI E NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>	
	<p><b>Lesioni personali colpose</b></p> <p>1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.</p> <p>2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.</p> <p>3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>4. (...Omissis)</p> <p>5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	Art. 590 C.p.	Fino a 250 (comma 3)	Min. 25.800,00 Max. 387.250,00	<p><b>COMMA 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 6 MESI</b></p>	SI
<p><b>Art. 25-octies</b></p> <p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p><b>Ricettazione</b></p> <p>1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	Art. 648 C.p.	Da 200 a 800  Da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni	Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00  Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b></p>	SI
	<p><b>Riciclaggio</b></p> <p>1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.</p> <p>2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.</p> <p>3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo</p>	Art. 648-bis C.p.	Da 200 a 800  Da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono	Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00  Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,</li> </ul>	SI

	<p>a cinque anni.</p> <p>. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>		<p>da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni</p>		<p>contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b></p>	
	<p><b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b></p> <p>. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.</p> <p>. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Art. 648-ter C.p.</p>	<p>Da 200 a 800</p> <p>Da 400 a 1000</p> <p>Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00</p> <p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b></p>	<p>SI</p>
	<p><b>Autoriciclaggio</b></p> <p>1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Art. 648-ter.1 C.p.</p>	<p>Da 200 a 800</p> <p>Da 400 a 1000</p> <p>Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00</p> <p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b></p>	<p>SI</p>
<p><b>Art. 25-novies</b></p> <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p>	<p>Viene punito [...] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.</p>	<p>art. 171 comma 1 lett. a) bis della Legge 633/1941: "Salvo quanto</p>	<p>Fino a 500</p>	<p>Min. 258.000,00 Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico</li> </ul>	<p>SI</p>

		previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter"			servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	
	[le fattispecie descritte nel comma 1, lettere a), b), c), d), f) se commesse] sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.	art. 171 comma 3 della Legge 633/1941	Fino a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	SI
	Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	art. 171 bis della Legge 633/1941	Fino a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	SI Ai fini dell'integrazione di tale reato sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o foriscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti.
	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: • abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; • abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; • pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel	art. 171 ter della Legge 633/1941	Fino a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	NO Viene tutelata la diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinematografico.

	<p>territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>) f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>) a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:          l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;          la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;          la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. [...]</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>					
	<p>La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	<p>art. 171 septies della Legge 633/1941</p>	<p>Fino a 500</p>	<p>Min. 258.000,00 Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di</li> </ul>	<p>NO</p>



					quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	
	<p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	art. 171 octies della Legge 633/1941	Fino a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	SI
<b>Art. 25-decies</b>	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	Art. 377-bis C.p.	Fino a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	////////////////////	SI
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>					
<b>L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10</b>	<b>Associazione per delinquere</b>	Art. 416 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	SI
Reati Transnazionali	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>					
	<b>Associazione di tipo mafioso</b>	Art. 416-bis C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul>	SI
	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e</p>					



	<p>servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	
	<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli articoli 291-bis e 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>	<p>Art. 291- quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	<p>NO</p>
	<p><b>Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope</b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non</p>	<p>Art. 74, D.P.R. 309/90</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>NO</p>

	<p>può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>				<p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	
	<p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.</p> <p>3 bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;</p> <p>c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.</p> <p>3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.</p> <p>5 Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493.</p>	<p>Art.12 (commi 3, 3 bis, 3 ter e 5) del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 T.U. sull'immigrazione</p>	<p>Da 200 a 1000</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b></p>	<p>SI</p>
	<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>Art. 377-bis C.p.</p>	<p>Fino a 500</p>	<p>Min. 258.000,00 Max. 774.500,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI</p>
	<p><b>Favoreggiamento personale</b></p> <p>Chiunque dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o sottrarsi alle ricerche di</p>	<p>Art. 378 C.p.</p>	<p>Fino a 500</p>	<p>Min. 258.000,00 Max.</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI</p>

	<p>questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>			774.500,00		
<b>Art. 25-undecies</b> Reati ambientali	<b>Inquinamento ambientale</b> 1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452-bis cod.pen.	Da 250 a 600	Min. 64.500 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	SI
	<b>Disastro ambientale</b> 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452-quater cod.pen.	Da 400 a 800	Min. 103.200,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>	SI
	<b>Delitti colposi contro l'ambiente</b> 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Art. 452-quinques cod.pen.	Da 200 a 500	Min. 51.600,00 Max. 774.500,00		SI
	<b>Circostanze aggravanti</b> 1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. 2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un	Art. 452 -octies cod.pen	Da 300 a 1000	Min. 77.400,00 Max. 1.549.000,00		NO Pur non potendosi escludere del tutto l'astratta verificabilità, la realizzazione in concreto appare poco verosimile in considerazione della realtà operativa della Società

	<p>pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> <p><b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</b>  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.  2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>	Art. 452-sexies cod.pen.	Da 250 a 600	Min. 64.500,00 Max. 929.400,00		NO La società non gestisce in nessun modo materiale ad alta radioattività
	<p><b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b>  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.  2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>	Art. 727-bis cod.pen.	Fino a 250	Fino a Max. 387.250,00		NO Assenza di interferenze con specie animali o vegetali selvatiche protette
	<p><b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</b>  1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p>	Art. 733-bis cod.pen	Da 150 a 250	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00		NO
	<p><b>Divieto di abbandono</b>  . L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.  . E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.  . Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.  . Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</p>	Art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente	/////	//////////	////////////////////	SI

	<p><b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p><i>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (omissis)</i>  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>	Art. 727-bis C.p.	Fino a 250	Max. 387.250,00	////////////////////	NO
	<p><b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</b></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000 euro.</p> <p><i>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (omissis)</i>  3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>	Art. 733-bis C.p.	Da 150 a 250	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00	////////////////////	NO
	<p><b>Sanzioni penali</b></p> <p>Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4, è punito con l'arresto fino a due anni. <i>(omissis)</i></p> <p>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle</p>	Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente	Da 150 a 250 (commi 3, 5 primo periodo e 13)  Da 200 a 300 (commi 2, 5 secondo periodo e 11)	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00  Min. 51.600,00 Max. 464.700,00	<p><b>N.B. SOLO PER I COMMI n. 2 lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), 5 lettere b) e c)</b></p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</b></p>	SI

	<p>province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. <i>(omissis)</i></p> <p><i>Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo)</i></p> <p><i>E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i></p> <p><i>Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</i></p> <p><i>Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</i></p> <p><i>E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</i></p> <p><i>In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle</i></p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è</p>					
--	--	--	--	--	--	--



<p>revocata.</p> <p>Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)</p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>						
<p><b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b></p> <p>Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p>	<p>Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambie nte</p>	<p>Fino a 250 (commi 1 lett. a) e 6 primo periodo)</p> <p>Da 150 a 250 (commi 1 lett. b), 3 primo periodo e 5)</p> <p>Da 200 a 300 (comma 3 secondo periodo)</p>	<p>Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00</p> <p>Max. 387.250,00</p> <p>Min. 51.600,00</p> <p>Max. 464.700,00</p>	<p><b>N.B. SOLO PER IL COMMA n. 3, secondo periodo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</b></p>	<p>SI</p>	



	<p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (omissis)</p> <p><i>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>  <i>Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) (omissis)</i>  <i>Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) (omissis)</i>  <i>Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) (omissis)</i>  <i>Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) (omissis)</i>  <i>Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) (omissis)</i>  <i>Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) (omissis)</i>  <i>Articolo 215 (Autosmaltimento) (omissis)</i>  <i>Articolo 216 (Operazioni di recupero) (omissis)</i></p> <p><i>Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono)</i>  <i>L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</i>  <i>E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</i></p> <p><i>Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</i></p> <p><i>Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>  <i>(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) (omissis)</i>  <i>b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (omissis)</i></p>					
	<p><b>Bonifica dei siti</b></p> <p>Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da</p>	<p>Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Fino a 250 (comma 1)</p> <p>Da 150 a 250 (comma 2)</p>	<p>Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI</p>

	<p>altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p> <p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</b> (omissis)</p> <p>Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.</p> <p>(omissis)</p> <p><i>Articolo 483 codice penale</i> <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i> <i>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</i></p>	<p>Art. 258, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Da 150 a 250 (comma 4 secondo periodo)</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI</p>
	<p><b>Traffico illecito di rifiuti</b></p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>(omissis)</p> <p><i>Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio</i> <i>Articolo 1</i> <i>(omissis)</i> <i>3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i</i></p>	<p>Art. 259, comma 1 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI Tale fattispecie può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti difforme dall'attività autorizzata.</p>

	<p>quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE: - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A. (omissis)</p> <p>Articolo 26</p> <p>Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.</p> <p>Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.</p> <p>Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.</p> <p>Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p>				
--	---	--	--	--	--

	<i>Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.</i>					
	<p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b></p> <p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</p> <p>4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>5. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>	Art. 452 quaterdecies Codice Penale	Da 300 a 500 (comma 1)  Da 400 a 800 (comma 2)	Min. 77.400,00 Max. 774.500,00  Min. 103.200,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	SI

	<p><b>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</b> (omissis)</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00.</p> <p>(omissis)</p> <p><i>Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p><i>Articolo 477 codice penale</i> (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><i>Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)</i> Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>	<p>Art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Da 150 a 250 (commi 6, 7 secondo periodo e 8 primo periodo)</p> <p>Da 200 a 300 (comma 8 secondo periodo)</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 464.700,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>NO</p> <p>Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e gli illeciti previsti dall'art. 260 bis c.p. sono da considerarsi abrogati.</p>
	<p><b>Sanzioni</b> (omissis)</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p>	<p>Art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Fino a 250</p>	<p>Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI</p>

	<p>(omissis)</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>(omissis)</p>					
	<p><b>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (C.E.) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000 ad € 300.000 o da € 10.329,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue</p>	<p>Art. 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150</p>	<p>Fino a 250 (comma 1)</p> <p>Da 150 a 250 (comma 2)</p>	<p>Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00</p> <p>Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////////////////////</p>	<p>NO</p>

	la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni( <i>omissis</i> )					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da seimesi a diciotto mesi dell'ammenda da € 20.000 a € 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di seimesi ad un massimo di diciotto mesi. <i>(omissis)</i></p>	<p>Art. 2, commi 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150</p>	<p>Fino a 250</p>	<p>Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>NO</p>
	<p>.. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (<i>Norme per la protezione della fauna selvatica onoterma e per il prelievo venatorio</i>) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>.. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso</p>	<p>Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 150</p>	<p>Fino a 250</p>	<p>Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>NO</p>



<p>anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. <i>(omissis)</i></p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a seimesi o con l'ammenda da € 15.000a € 300.000. <i>(omissis)</i></p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis , comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione</p>					
--	--	--	--	--	--

	<p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (ndr. "Della falsità in atti"). (omissis)</p>	<p>Art. 3-bis, comma 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150</p>	<p>Fino a 250 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di reclusione</p>	<p>Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>NO</p>
	<p>Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</p> <p><b>Sanzioni</b></p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis)</p> <p>) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis)</p> <p>l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.</p>		<p>Da 150 a 250 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>		
	<p>) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis)</p> <p>l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.</p>		<p>Da 200 a 300 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 464.700,00</p>		
	<p>) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis)</p> <p>l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.</p>		<p>Da 300 a 500 Per reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 774.500,00</p>		

	<p><b>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</b></p> <p>. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).</p> <p>. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	<p>Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>TABELLA A: Tabella A.(art. 2) Sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Gruppo I: Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro 1.2 dicloro-difluoro-metano: C F2 (CFC-12) C12 1.3 cloro-trifluoro-metano C F3 Cl (CFC-13) 1.4 pentacloro-fluoro-etano C2 F (CFC-111) C15 1.5 tetracloro-difluoro-etano C2 F2 (CFC-112) C14 1.6 tricloro-trifluoro-etano C2 F3 (CFC-113) C13 1.7 tetracloro-dicloro-etano C2 F4 (CFC-114) C12 1.8 pentafluoro-cloro-etano C2 F5 (CFC-115) C1 1.9 eptacloro-difluoro-propano C3 F2 (CFC-211) C17 1.10 esacloro-difluoro-propano C3 F2 (CFC-212) C16 1.11 pentacloro-trifluoro-propano C3 F3 (CFC-213) C15 1.12 tetracloro-tetrafluoro-propano C3 F4 (CFC-214) C14 1.13 tricloro-pentafluoro-propano C3 F5 (CFC-215) C13 1.14 dicloro-esafluoro-propano C3 F6 (CFC-216) C12 1.15 cloro-eptafluoro-propano C3 F7 (CFC-217) C1 Gruppo II Idrocarburi completamente alogenati contenenti</p>
--	--	---	---------------------	---	-----------------------------	--

						<p>anche bromo (halons)  2.2 trifluoro-bromo-  metano C F3 Br (halon-  1301)  2.3 tetrafluoro-dibromo-  etano C2 F4 (halon-  2402) Br2  Gruppo III  3.1.1,1,1 tricloroetano  CHCl2 CH2 Cl  Gruppo IV  4.1 tetracloruro di  carbonio C Cl4 (CFC-10    NO</p>
	<p><b>Inquinamento doloso</b>  . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.  . Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.  . Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti</p>	<p>Art. 8,  commi 1 e  2, D.Lgs. 6  novembre 2007,  n.  202  Attuazione della  Direttiva  2005/35/CE  relativa  all'inquinamento  provocato dalle  navi e  conseguenti</p>	<p>Da 150 a  250  (commma 1)    Da 200 a  300  (commma 2)</p>	<p>Min. 38.700,00  Max.  387.250,00    Min. 51.600,00  Max.  464.700,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</b></p>	<p>NO</p>

	<p>eccezionali.</p> <p><i>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)</i>  <i>1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</i></p> <p><i>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)</i>  <i>Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare.</i>  <i>Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</i></p> <p><i>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti)</i>  <i>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</i></p> <p><i>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe)</i>  <i>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</i>  <i>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</i></p>	<p>sanzioni</p>			<p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	
--	--	-----------------	--	--	--	--

	<p><b>Inquinamento colposo</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p><i>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p><i>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)</i></p> <p>Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare.</p> <p>Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p><i>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p><i>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe)</i></p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>	<p>Art. 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202</p> <p>Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</p>	<p>Fino a 250 (comma 1)</p> <p>Da 150 a 250 (comma 2)</p>	<p>Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00</p> <p>Max. 387.250,00</p>	<p><b>N.B. SOLO PER IL COMMA n. 2:</b></p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</p> <p>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</b></p>	<p>NO</p>
--	---	--	---	---	---	-----------

<p><b>Art. 25- duodecies</b></p> <p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>	<p><b>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</b></p> <p>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.</p> <p><i>Articolo 22, comma 12, D. Lgs. 286/98</i></p> <p><i>Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i></p> <p><i>Articolo 603-bis, comma 3, Codice penale (intermediazioni illecite e sfruttamento del lavoro)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><i>3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i></p> <p><i>il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i></p> <p><i>il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</i></p> <p><i>l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</i></p>	<p>Art. 22, comma 12- bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286</p>	<p>Da 100 a 200 (entro il limite di 150.000,00 euro.</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 150.000,00</p>	<p>////////////////////</p>	<p>SI</p>
---	---	---	--	---	-----------------------------	-----------

	<p>4) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.</p> <p>5) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>6) a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;</p> <p>7) b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>8) c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>9) d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti</p> <p>10) e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti</p> <p>11) 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata (3).</p> <p>3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto</p> <p>3) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 12,</li> <li>• commi 3, 3 bis , 3 ter , 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 400 a 1000</li> <li>• (commi 3, 3 bis e 3 ter)</li> <li>• Da 100 a 200 (comma 5)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• • Interdizione dall'esercizio dell'attivita'</li> <li>• • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi</li> <li>• • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO</p>	
--	--	--	---	--	--	--



<p><b>Art. 25-terdecies</b> Razzismo e xenofobia</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>	<p>Art. 604 bis c.p.</p>	<p>Da 200 a 800</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	<p>SI</p>
<p><b>Art. 25 quaterdecies</b> Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</p>	<p><b>Frode in competizioni sportive</b> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</p>	<p>Art. 1 L.n. 401/1989</p>	<p>- Per i delitti fino a 500 quote; - Per le contravvenzioni, fino a 260 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Per delitti: Min. 25.800,00</li> <li>• Max. 929.400,00</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Per contravvenzioni: Min. 25.800,00</li> <li>• Max. 483.288,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Nel caso dei delitti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> </ul> </li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già</li> </ul>	<p>NO</p>

	<p><b>Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa</b></p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2).</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla <a href="#">legge 20 maggio 1965, n. 507</a>, e come da ultimo modificato dall'<a href="#">articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904</a>.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'<a href="#">articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica</a></p>	<p>Art. 4 L.n. 401/1989</p>			<p>concessi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> <li>• DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO</li> <li>•</li> </ul>	<p>NO</p>
--	---	-----------------------------	--	--	--	-----------

	<p><a href="#">sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</a>, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero .</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'<a href="#">articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 26 febbraio 1994, n. 133</a>, ed in applicazione dell'<a href="#">articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549</a>, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.</p>					
<b>Art. 25 quinqüesdecies Reati Tributari</b>	<p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b></p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000</p>	<p>Art.2, comma 1 Fino a 500 quote</p> <p>Art. 2, comma2 bis, Fino a 400 quote</p>	<p>Min. 25.800 – Max. 774.500 Min. 25.800 – Max 619.600</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> <li>•</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</b></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti</p>	<p>Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max. 774.500</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare</li> </ul>	<p>SI</p>

	<p>all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• beni o servizi.</li> </ul>	
<p><b>Dichiarazione infedele</b></p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)</p>	<p>Art. 4 D.lgs 74/2000</p>	<p>Fino a 300 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 464.700,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>SI</p>	
<p><b>Omessa dichiarazione</b></p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p>	<p>Art. 5 D.lgs 74/2000</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da</li> </ul>	<p>SI</p>	

	<p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto</p>				<p>agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	
	<p><b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b></p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000</p>	<p>Art.8, comma 1 Fino a 500 quote</p> <p>Art. 8, comma2 bis, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max. 774.500</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> <li>•</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Occultamento o distruzione di documenti contabili</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>	<p>Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> <li>•</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Indebita compensazione</b></p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p>	<p>Art. 10 quater D.lgs 74/2000</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>SI</p>

	<p><b>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</b>  1.E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.  2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>	Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> <li>•</li> </ul>	SI
Art. 25 sexiesdecies Contrabbando	<p><b>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</b>  E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:  a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;  b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;  c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;  d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;  e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;  f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando</p>	art. 282 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote.  Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	SI
	<p><b>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine</b>  E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:  a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;  b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in</p>	art. 283 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote.  Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> </ul>	SI

	<p>comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	
	<p><b>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci</b> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale</p>	<p>art. 284 DPR n. 73/1943</p>	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea</b> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> <p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p> <p>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>	<p>art. 285 DPR n. 73/1943</p>	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>NO</p>

	<p>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale</p>					
	<p><b>Contrabbando nelle zone extra-doganali</b> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita</p>	<p>art. 286 DPR n. 73/1943</p>	<p>Fino a 200 quote.  Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali</b> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140</p>	<p>art. 287 DPR n. 73/1943</p>	<p>Fino a 200 quote.  Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Contrabbando nei depositi doganali</b> Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti</p>	<p>art. 288 DPR n. 73/1943</p>	<p>Fino a 200 quote.  Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>SI</p>



	<p><b>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione</b> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione</p>	art. 289 DPR n. 73/1943	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	NO
	<p><b>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti</b> Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi</p>	art. 290 DPR n. 73/1943	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	SI
	<p><b>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea</b> Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere</p>	art. 291 DPR n. 73/1943	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	SI
	<p><b>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b> Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un</p>	art. 291-bis DPR n. 73/1943	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi</li> </ul>	NO

	<p>quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione)</p>				<p>o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	
	<p><b>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b>  Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.  Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:  a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;  b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;  c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;  d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.  La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti</p>	<p>art. 291-ter DPR n. 73/1943</p>	<p>Fino a 200 quote.   Se diritti di confini &gt;100.000 euro,  Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>NO</p>
	<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b>  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p>	<p>art. 291-quater DPR n. 73/1943</p>	<p>Fino a 200 quote.   Se diritti di confini &gt;100.000 euro,  Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni,</li> </ul>	<p>NO</p>

	<p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti</p>				<p>finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	
	<p><b>Altri casi di contrabbando</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi</p>	<p>art. 292 DPR n. 73/1943</p>	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>SI</p>
	<p><b>Circostanze aggravanti del contrabbando</b></p> <p>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui</p>	<p>art. 295 DPR n. 73/1943</p>	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Se diritti di confini &gt;100.000 euro, Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 25.800 – Max 150.000</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• Min. 25.800 – Max 619.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p>SI</p>

	<p>l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01  
di Gentium s.r.l.

Parte Generale  
Allegato 2 Organismo di Vigilanza

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 Gennaio 2021

1. L'Organismo di vigilanza o di controllo interno .....	3
2. Principi generali in tema di individuazione, eleggibilità, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza .	4
3. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza .....	6
4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza.....	8
5. Reporting e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza .....	8

**Allegati:**

- 2.1 Proposta di regolamento dell'Organismo di Vigilanza

## 1. L'Organismo di vigilanza o di controllo interno

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello 231 è affidato all'Organismo di Vigilanza (come definito nel documento **Parte Generale**). L'Organismo di Vigilanza, quale organismo di controllo interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, è chiamato a esercitare in via continuativa i compiti ad esso rimessi. Conformemente a tal previsione, la Società (come definita nel documento **Parte Generale**) ha istituito l'Organismo di Vigilanza tenendo conto dei seguenti requisiti:

### **autonomia e indipendenza**

L'Organismo di Vigilanza si inserisce come unità di staff in posizione gerarchica apicale; si prevede altresì un meccanismo di riporto al massimo vertice aziendale operativo. In capo al medesimo Organismo di Vigilanza non possono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

Si prevedono inoltre una serie di condizioni oggettive e soggettive a tutela dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza:

- i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono essere legati alla Società, quale ente presso cui esercitano le loro funzioni di controllo, da (i) nessun vincolo di tipo parentale, (ii) interessi economici rilevanti, o (iii) qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse;
- la carica si caratterizza da limitata revocabilità;
- la durata della carica deve essere sufficientemente lunga da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione, ma non tanto da creare forti legami con il vertice da cui potrebbero scaturire "situazioni di dipendenza".

In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in situazioni che ne possano minare l'autonomia rispetto alla Società.

### **Professionalità**

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessario per svolgere efficacemente la propria attività.

In particolare, i componenti del suddetto Organismo di Vigilanza devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile a (i) prevenire la commissione di reati, (ii) scoprire reati già commessi e individuarne le cause, e (iii) verificare il rispetto del Modello 231 da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale. Si legge nelle linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 redatte a cura di Confindustria che "questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico". È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.

### **Continuità di azione**

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per vigilare sul Modello 231, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. L'attività dell'Organismo di Vigilanza non è, quindi, limitata ad incontri periodici, ma deve essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione della Società, compatibilmente con l'operatività aziendale.

### **Onorabilità**

Intesa come integrità e autorevolezza professionale e morale.

## **2. Principi generali in tema di individuazione, eleggibilità, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza**

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e l'eventuale compenso dell'Organismo di Vigilanza sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del sindaco unico.

I candidati alla posizione di Organismo di Vigilanza sono scelti in base ai requisiti di autorevolezza, professionalità, indipendenza ed onorabilità delineati in giurisprudenza e nelle principali linee guida di categoria, come anche riportate nel precedente paragrafo, al fine di adempiere alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001.

Particolare attenzione è data al background professionale di ogni candidato, con riguardo alla conoscenza dei contenuti del D. Lgs. 231/2001 e alle eventuali esperienze passate in materia. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo di Vigilanza sono infatti strettamente collegate alla esperienza professionale dei suoi membri. Ciò garantisce che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso di idonee conoscenze tecniche per poter svolgere in modo continuativo le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal D. Lgs. 231/2001.

Specificata cura è, inoltre, dedicata alla definizione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e della relativa posizione nell'organigramma aziendale in modo da assicurarne l'autonomia e l'indipendenza. A tal fine, il consiglio di amministrazione è il solo organo competente non solo a nominare l'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del sindaco unico, ma anche a sostituire o rimuovere dall'incarico, sempre dietro parere del sindaco unico, l'Organismo di Vigilanza in caso di gravi violazione degli obblighi posti a suo carico dalla normativa applicabile e/o dal presente Modello 231. L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto a riferire al consiglio di amministrazione del proprio operato.

Il consiglio di amministrazione può deliberare annualmente, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, un budget di spesa che l'Organismo di Vigilanza può utilizzare per la gestione del suo ufficio.

Le circostanze qui di seguito elencate costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Organismo di Vigilanza:

- l'interdizione, l'inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui, in particolare, amministratori e altri soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società, sindaci ed il revisore legale dei conti della Società, soci della Società o di società controllate e controllanti che abbiano una partecipazione superiore al 2% al capitale sociale della Società o di una sua controllata;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui, in particolare, amministratori e altri soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società, sindaci ed il revisore legale dei conti della Società, soci della Società o di società controllate e controllanti, nonché con dette società stesse, con clienti o fornitori, tali da pregiudicare l'indipendenza;
- rapporti di natura patrimoniale e/o professionale con la Società o società controllate o controllanti, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui, in particolare, amministratori e altri soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società, sindaci ed il revisore legale dei conti della Società, soci della Società o di società controllate e controllanti, nonché con dette società stesse, con clienti o fornitori, tali da compromettere l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie superiori al 2%;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;



- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina.

In particolare, tali rapporti non devono aver comportato:

- il coinvolgimento, per precedenti incarichi in uffici della pubblica amministrazione e/o a qualsiasi altro titolo, in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di utilità di qualunque genere a vantaggio della Società;
  - il coinvolgimento, per precedenti incarichi in uffici della pubblica amministrazione e/o a qualsiasi altro titolo, nella stipulazione di contratti con la Società aventi ad oggetto l'attività della Società;
  - relazioni di parentela entro il quarto grado o affinità con dirigenti e/o dipendenti della pubblica amministrazione coinvolti nelle attività di cui ai punti (i) e (ii) che precedono;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento o equivalente), in Italia o all'estero, per i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o altri reati dolosi che possano incidere sull'onorabilità professionale richiesta per l'incarico;
  - condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria in ottemperanza alla normativa vigente per contrastare il fenomeno mafioso;
  - precedente qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, salvo che tali sanzioni si riferiscano a reati presupposto avvenuti precedentemente alla sua nomina;
  - prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o di loro stretti familiari), ovvero rapporti patrimoniali con questi ultimi estranei all'incarico conferito.

In sede di nomina, ciascun candidato alla posizione di Organismo di Vigilanza deve consegnare, oltre al proprio curriculum vitae, una dichiarazione attestante la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza ed autonomia. Il curriculum vitae e l'attestazione verranno consegnati al consiglio di amministrazione. Quest'ultimo sarà convocato per procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza stesso, sentito il parere del sindaco unico.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare, senza indugio, il consiglio di amministrazione e il sindaco unico di qualsiasi evento che implichi la perdita – anche temporanea – dei prescritti requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il consiglio di amministrazione della Società è altresì competente a deliberare sulla revoca dell'Organismo di Vigilanza o anche solo di uno dei suoi membri, qualora:

- si constati una sopravvenuta e assoluta incapacità, incompatibilità o negligenza nello svolgimento dell'incarico; o
- vi siano gravi violazioni degli obblighi posti a suo carico dalla normativa e dal presente Modello 231 quale, in via esemplificativa, l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna anche non passata in giudicato emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in oggetto o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).

La deliberazione di revoca è portata a conoscenza e sottoposta al previo assenso del sindaco unico.

Il mandato dell'Organismo di Vigilanza è determinato all'atto della nomina. In caso di revoca o dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo dell'incarico di uno dei membri, gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica sino al successivo consiglio di amministrazione, da convocarsi senza indugio. Nel caso di dimissioni o cessazione della carica dell'Organismo di Vigilanza monocratico, lo stesso rimarrà in carica sino

al successivo consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione sarà quindi chiamato a deliberare sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. Lo stesso deve agire con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno.

La Società ha ritenuto opportuno nominare un Organismo di Vigilanza in composizione nelle persone di:

- **Mario Ravaccia** nato a Milano il 12 marzo, 1969, CF RVCMS69C12F205F con studio in Corso Italia 22 20122 Milano
- **Marco Brevi** nato a Milano il 16 febbraio 1962, CF BRVMCR62B16F205N con studio in via Caltanissetta, 8 - 20129 Milano;
- **Marco Pasquino** nato a Milano, il 23 Settembre, 1968 CF PSQMRC68P23F205D con studio in Corso Magenta, 58 - 20145 Milano;

L'Organismo di Vigilanza può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dedicato [gentium@odv231.cloud](mailto:gentium@odv231.cloud). L'indirizzo di posta elettronica è gestito direttamente dall'OdV e posto su server esterno all'azienda per valorizzare la riservatezza del canale.

L'Organismo di Vigilanza svolge le attività necessarie per la vigilanza del Modello 231 con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. Quale organismo riferibile alla Società, può utilizzare le risorse della Società per lo svolgimento dei suoi compiti, chiedendo la collaborazione di ogni funzione aziendale ritenuta utile. L'Organismo di Vigilanza, peraltro, non svolge mansioni operative che possano condizionare e/o compromettere l'indipendenza e la visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

La Società approva in questa sede uno Statuto dell'Organismo di Vigilanza (**Allegato 2.1**). La Società nondimeno lascia all'Organismo stesso la più ampia facoltà, nell'ambito della propria autonomia anche funzionale, di organizzare la propria attività con le modalità ritenute più opportune.

### **3. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza**

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Tuttavia, il consiglio di amministrazione è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza, spettando al consiglio di amministrazione stesso la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello 231.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e i doveri di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali. Queste sono a loro volta **tenute a collaborare fattivamente con l'Organismo di Vigilanza, ponendo a disposizione eventuale documentazione richiesta.**

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti affidatigli, può giovare della collaborazione di tutte le funzioni e strutture operative e di controllo della Società (ivi comprese quelle affidate a consulenti esterni, quali i revisori o responsabile di prevenzione e protezione eventualmente designato), nonché di consulenti esterni da esso individuati.

All'Organismo di Vigilanza sono, in particolare, affidate le funzioni di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal D. Lgs. 231/2001;
- vigilare sull'efficienza e sull'efficacia del Modello 231 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello 231;

- promuovere il costante aggiornamento del Modello 231, formulando, ove necessario, al consiglio di amministrazione, proposte per eventuali modifiche, adeguamenti e/o integrazioni al Modello 231 che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di (i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231; (ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; e/o (iii) modifiche normative.

Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- segnalare tempestivamente al consiglio di amministrazione, affinché questi adotti gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello 231 che possano comportare la responsabilità alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il consiglio di amministrazione;
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda, tra gli altri, (i) la calendarizzazione delle attività; (ii) la determinazione delle cadenze temporali dei controlli; (iii) l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi; (iv) la verbalizzazione delle riunioni; e (v) la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231 di concerto con le deputate funzioni aziendali;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231;
- promuovere un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, fermo restando che tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi struttura della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e collaboratori esterni alla Società, comunque denominati;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.
- coordinarsi con le altre funzioni della Società e del Gruppo (come definito nel documento **Parte Generale**), anche attraverso apposite riunioni e piani di collaborazione, e con i titolari degli organi di controllo per meglio monitorare l'adeguatezza e l'osservanza del Modello 231;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello 231 e proporle alle funzioni aziendali competenti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231, previa comunicazione al consiglio di amministrazione ove si superino i limiti di budget previsti.

Per svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale senza necessità di alcun consenso preventivo, seppure nel rispetto della normativa – anche aziendale – in vigore. Nella raccolta della documentazione e nell'esecuzione dei controlli dallo stesso pianificati, l'Organismo di Vigilanza è coadiuvato dalle deputate funzioni aziendali e, a livello di Gruppo, si coordina con la funzione compliance nonché con gli organismi di vigilanza e controllo e organismi analoghi delle altre società del Gruppo.

Lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di verbalizzazione, nonché la documentabilità dell'attività svolta sono disciplinate da apposito regolamento operativo adottato dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello 231 sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'Organismo di Vigilanza, per un periodo di almeno 10 anni.

#### **4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'direttore generale e, periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al consiglio di amministrazione della Società e al sindaco unico. L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto a inviare a detti organi apposite relazioni inerenti la concreta attuazione del Modello 231 e l'adeguatezza della governance societaria, nel suo complesso e avuto speciale riguardo alle dimensioni ed alle complessità organizzative della Società, agli esiti dell'attività di vigilanza svolta ed agli eventuali interventi ritenuti opportuni per l'implementazione del Modello 231.

L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in generale, svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, resisi necessari o opportuni, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello 231;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello 231;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

L'Organismo di Vigilanza si coordina, in ogni caso, con la funzione compliance del Gruppo, nonché con gli omologhi organismi di vigilanza e controllo delle altre società del Gruppo. Il coinvolgimento delle altre funzioni di controllo, anche di Gruppo, e degli organi sociali e, in particolare, degli organi competenti a convocare l'assemblea, costituisce la migliore garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori, affidato – per previsioni normative e statutarie - ai soci.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Al contempo, può – a sua volta - richiedere a tale organo di essere convocato ogni volta che ravveda l'opportunità di un esame o di un intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello 231 o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo di Vigilanza ha, inoltre, la facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative e ai responsabili di tutte le funzioni aziendali.

#### **5. Reporting e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**

Il D. Lgs. 231/2001 richiede che il Modello 231 preveda obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, affinché tutte le informazioni e i documenti richiesti dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello 231 siano debitamente portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza. In particolare:

- gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto ed il funzionamento del Modello 231;
- i Destinatari del Modello 231 (come definiti nel documento **Parte Generale**) devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello 231 o fattispecie di reato.

A tali fini, e fermo restando ogni altro obbligo di reporting e segnalazione previsto dalle policy e procedure della Società o anche di Gruppo, chiunque voglia procedere ad una segnalazione potrà contattare l'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica [gentium@odv231.cloud](mailto:gentium@odv231.cloud) a questo riservato; tale modalità di trasmissione delle informazioni è intesa a garantire la riservatezza dei soggetti segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima. Potrà convocare, quando lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessari per appurare la veridicità della segnalazione. Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'Organismo di Vigilanza valuterà l'opportunità di procedere a indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici.

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose o anonime, sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D. Lgs 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o ad iniziative di autorità amministrative indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali e della pubblica amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai direttori delle unità operative e/o di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello 231;
- bilanci annuali corredati da note informative e relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione organizzativa ed al sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevate ai fini del D. Lgs. 231/2001.
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e, segnatamente, il verbale della riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
- comunicazioni previste nelle **Parti Speciali**, nonché quelle effettuate da parte degli organi di controllo e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione. In ogni caso, l'identità del segnalante sarà tenuta riservata, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Come anticipato nella **Parte Generale** del presente Modello 231, il Gruppo ha in essere un sistema di whistleblowing; lo stesso è parte integrante del presente Modello 231, in quanto soddisfa i requisiti di cui alla normativa vigente.

In merito allo scambio di informazioni rilevanti ai fini del Modello 231 tra l'Organismo di Vigilanza e la funzione compliance di Gruppo, verranno adottati specifici protocolli tra le due funzioni. Ciò al fine di

assicurare, nel massimo rispetto della tutela del segnalante in buona fede e della riservatezza delle informazioni e delle notizie veicolate tramite questi sistemi, un adeguato scambio di informazioni perché (i) vi sia piena consapevolezza degli elementi di criticità dell'attività aziendale; e (ii) si evitino duplicazioni di indagini e investigazioni interne tali da compromettere l'efficacia di una gestione coerente dei sistemi di whistleblowing.

**Allegati:**

2.1 Proposta di regolamento dell'Organismo di Vigilanza

## **Allegato 1: Proposta di Regolamento dell'Organismo di vigilanza**

### **Articolo 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 Il presente Regolamento è stato predisposto e approvato dall'organismo di vigilanza e controllo ("**Organismo di Vigilanza**"), al fine di auto-regolamentare il proprio funzionamento.
- 1.2 In nessun caso, ad alcuna disposizione di questo Regolamento potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D. L.gs. 231/2001 ("**Modello 231**"). Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al Modello 231 e alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001.

### **Articolo 2 ELEZIONE E POTERI DEL PRESIDENTE**

- 2.1 L'Organismo di Vigilanza, ove non vi abbia già provveduto il consiglio di amministrazione in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un presidente.
- 2.2 Il presidente convoca l'Organismo di Vigilanza, fissa l'ordine del giorno delle riunioni e cura i rapporti con il consiglio di amministrazione e il sindaco unico. Il presidente rappresenta l'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi.
- 2.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, i poteri e le funzioni del presidente spettano al membro dell'Organismo di Vigilanza più anziano d'età. In caso di impedimento prolungato o definitivo del presidente, l'Organismo di Vigilanza, informato il consiglio di amministrazione, provvede a nominare un nuovo presidente non appena possibile.

### **Articolo 3 NOMINA DEL SEGRETARIO**

- 3.1 L'Organismo di Vigilanza, ove ritenuto opportuno, nomina il proprio segretario, anche nella persona di un soggetto esterno all'Organismo di Vigilanza medesimo.
- 3.2 Il segretario redige i verbali delle sedute, cura e conserva la documentazione dell'Organismo di Vigilanza, le convocazioni dei componenti e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

### **Articolo 4 CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 4.1 L'Organismo di Vigilanza approva annualmente il calendario delle proprie riunioni; le riunioni devono avere cadenza almeno trimestrale. L'Organismo di Vigilanza può, ad ogni modo, riunirsi in qualsiasi momento, su richiesta del presidente o di un suo membro. L'Organismo di Vigilanza può infine riunirsi, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, anche su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione e/o del sindaco unico.
- 4.2 L'Organismo di Vigilanza si riunisce con formale convocazione del presidente contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata per iscritto a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza – anche via posta elettronica - almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data. È facoltà di ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza chiedere al presidente, con congruo anticipo ed in forma scritta, l'inserimento di una o più materie all'ordine del giorno.
- 4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Quest'ultimo dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.
- 4.4 Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, il presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza stesso. I soggetti esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.



## **Articolo 5 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 5.1 Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; sono presiedute dal presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
- 5.2 I componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni, pena l'invalidità delle stesse.
- 5.3 In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a giustificare la propria assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenutasi, oppure nel verbale della prima riunione utile successiva.

## **Articolo 6 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 6.1 Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.
- 6.2 In casi di comprovata urgenza, ciascun membro dell'Organo di Vigilanza potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei membri presenti si opponga alla sua trattazione.
- 6.3 Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.
- 6.4 Il presidente (o, in sua assenza, il membro più anziano) dirige i lavori dell'Organismo di Vigilanza, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.
- 6.5 Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale; ciò mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure – laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione – facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione. Ciascun membro ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. L'Organismo di Vigilanza riferisce del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate nell'ambito della prima relazione periodica al consiglio di amministrazione.

## **Articolo 7 DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 7.1 Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza presenti. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto.
- 7.2 In caso di parità, prevale il voto del presidente.
- 7.3 Gli atti e le comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere sottoscritti dal presidente o da altro suo membro delegato specificamente dal presidente stesso.

## **Articolo 8 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI**

- 8.1 Tutte le attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere documentate in appositi verbali.
- 8.2 Ciascun verbale deve riportare, oltre a quanto sopra specificato nel presente Regolamento, l'orario di apertura e chiusura della riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione e di chi la presiede, l'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni, le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte.

In particolare, le opinioni dissenzienti, ovvero le votazioni di minoranza, devono essere oggetto di verbalizzazione per esteso.

- 8.3 Il verbale è sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai componenti dell'Organismo di Vigilanza che hanno preso parte alla riunione.
- 8.4 Tutti i verbali, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione di supporto presentata nel corso della riunione, devono essere ordinati, raccolti e conservati in apposito libro o in altro supporto e sotto la supervisione del presidente. L'accesso all'archivio è riservato ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- 8.5 L'Organismo di Vigilanza istituisce un registro delle segnalazioni ("Registro") separato rispetto al libro delle verbalizzazioni delle verifiche periodiche. Nel Registro vengono archiviate e numerate tutte le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza, nonché tutte le risposte inviate dall'Organismo di Vigilanza stesso ai segnalanti.
- 8.6 Il Registro include una scheda riassuntiva delle segnalazioni pervenute che deve essere di volta in volta aggiornata con i documenti altresì ricevuti.
- 8.7 Il Registro è tenuto dal presidente dell'Organismo di Vigilanza. L'accesso al Registro è riservato ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

## **Articolo 9 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 9.1 Il segretario dell'Organismo di Vigilanza raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute (laddove esse, per previsione del Modello 231, non siano destinate ad essere direttamente inviate a tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza) e le trasmette ai componenti dell'Organismo di Vigilanza in tempo utile per la relativa discussione. Il segretario indica tempestivamente al presidente eventuali carenze dei flussi informativi previsti dal Modello 231.
- 9.2 L'Organismo di Vigilanza, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

## **Articolo 10 ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA**

- 10.1 L'Organismo di Vigilanza redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello 231 in termini di (i) frequenza e tipologia (pianificata o a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio; (ii) individuazione delle funzioni o processi coinvolti; e (iii) identificazione delle risorse necessarie. Al piano possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove, sopraggiunte priorità.

## **Articolo 11 UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE**

- 11.1 L'Organismo di Vigilanza dispone l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal consiglio di amministrazione ("budget"), destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.
- 11.2 Conformemente a quanto previsto nel Modello 231, l'Organismo di Vigilanza può superare i limiti di utilizzo del budget solo al verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi, la deliberazione dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere motivata, adeguatamente discussa e approvata in sede di riunione dell'Organismo di Vigilanza; di ciò dovrà altresì essere informato il consiglio di amministrazione con formale comunicazione a firma del presidente dell'Organismo di Vigilanza.

## **Articolo 12 AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI**

- 12.1 L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti del budget attribuitogli, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

### **Articolo 13 SCADENZA DEL MANDATO E RINUNCIA**

- 13.1 Il mandato dei membri dell'Organismo di Vigilanza viene a scadenza alla data indicata nella delibera di nomina da parte del consiglio di amministrazione.
- 13.2 In caso di rinuncia all'incarico di un membro, questi deve comunicare tale rinuncia per iscritto al presidente, il quale provvede a inoltrare tempestivamente la comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione per quanto di competenza. La rinuncia ha effetto immediato o quel diverso effetto indicato nella relativa comunicazione.
- 13.3 Se la rinuncia riguarda il presidente dell'Organismo di Vigilanza, i compiti sopra indicati sono svolti dal membro più anziano d'età.

### **Articolo 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- 14.1 Assicurano la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal Modello 231 e i legittimi ordini dell'autorità giudiziaria;
- 14.2 Nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite in quanto componenti dell'Organismo di Vigilanza, devono astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni. Tali obblighi sono estesi al segretario, se non membro dell'Organismo di Vigilanza, e ai collaboratori esterni di cui l'Organismo di Vigilanza può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

### **Articolo 15 CONFLITTI DI INTERESSE ED INCOMPATIBILITA'**

- 15.1 Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale; ciò mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure – laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione – facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione. Ciascun membro ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. L'Organismo di Vigilanza riferisce del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate nell'ambito della prima relazione periodica al consiglio di amministrazione.

### **Articolo 16 ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

- 16.1 Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Organismo di Vigilanza. È portato a conoscenza della Società mediante apposita comunicazione.
- 16.2 Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall'Organismo di Vigilanza per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso e portate a conoscenza della Società con le modalità di cui al punto che precede.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01  
di Gentium S.r.l.

# Parte Generale

## Allegato 3 Sistema Sanzionatorio

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 Gennaio 2021

1. La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio .....	3
2. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti .....	4
3. Le sanzioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza .....	6
3.1 Gli amministratori .....	6
3.2 Il sindaco .....	7
3.3 L'Organismo di Vigilanza .....	7
4. Le sanzioni relative ai soggetti terzi .....	7
5. Il risarcimento del danno .....	7

## 1. La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

Ai fini dell'efficacia del Modello 231 (come definito nel documento **Parte Generale**) e in aderenza al dato normativo e specialmente agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, la Società (come definita nel documento **Parte Generale**) ha predisposto il seguente sistema sanzionatorio al fine di presidiare l'osservanza del Modello 231, delle procedure e dei principi di condotta.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema, idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate nel Modello 231, rappresenta un elemento qualificante dello stesso e condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari (come definiti nel documento **Parte Generale**).

Al riguardo è opportuno sottolineare come l'applicazione delle sanzioni previste prescinda dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello 231 e dei suoi elementi finalizzati alla prevenzione di reati, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano con la Società la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello 231, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un inadempimento contrattuale ed un illecito disciplinare; costituisce infatti una violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (di cui agli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, una lesione del rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Per violazione o inosservanza del Modello 231 si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato rispetto, anche mediante condotte omissive, dei principi espressi dal Codice di Condotta (come definito nel documento **Parte Generale**), i quali vietano per lo più condotte già sanzionate da norme penali conoscibili da chiunque;
- il mancato rispetto, anche mediante condotte omissive, di quanto previsto dai protocolli e dalle procedure facenti parte integrante del Modello 231;
- il mancato rispetto, anche mediante condotte omissive, degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, da parte di soggetti apicali e personale operante nella Società. Costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi, la mancata trasmissione (in tutto o in parte) e/o l'invio non veritiero di documentazione, dati e informazioni richiesti dallo stesso Organismo di Vigilanza o altrimenti previsti dal Modello 231 e dai relativi protocolli e procedure;
- l'ingiustificata mancata partecipazione e frequenza ai corsi di formazione in materia di D. Lgs. 231/2001, ivi compresa la mancata compilazione del questionario di valutazione di fine corso;
- violazione o elusione dei sistemi di controllo previsti dal Modello 231, in qualsiasi modo effettuata, ivi compresi (i) la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente le procedure; (ii) l'ostacolo ai controlli; e (iii) l'impedimento opposto ai soggetti preposti alle funzioni di controllo, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza, all'accesso alla documentazione;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nel Modello 231;
- il mancato rispetto, anche mediante condotte omissive, dei principi espressi nel sistema di gestione della qualità, della salute e sicurezza, nonché dell'ambiente, come richiamati nel presente Modello 231;
- il mancato rispetto, anche mediante condotte omissive, di qualsiasi altra regola e/o principio espresso nel Modello 231;
- con riferimento alla recente legge sul whistleblowing, la violazione della tutela del segnalante in buona fede (con particolare riguardo alla riservatezza della persona e delle informazioni trattate

nell'ambito della segnalazione) e, al contrario, l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni infondate, nonché l'irrogazione di sanzioni ritorsive nei confronti del segnalante in buona fede.

Le sanzioni disciplinari saranno applicate a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300 del CCNL vigente e delle procedure aziendali. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato sia (i) delle violazioni, salvo che le stesse siano state rilevate dal medesimo Organismo di Vigilanza; sia (ii) delle eventuali sanzioni applicate in conseguenza di queste.

Le violazioni sono suddivise in:

- violazione lieve: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo (ivi compreso il pregiudizio all'immagine della Società) e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti della Società stessa;
- violazione grave: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello 231, nel Codice di Condotta e nelle procedure, nonché degli obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza, tale da esporre la Società al rischio di sanzione prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- violazione gravissima: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello 231, nel Codice di Condotta e nelle procedure, nonché degli obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D. Lgs. 231/2001 e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Nella valutazione della lieve, grave o gravissima natura della violazione, devono essere considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (ad esempio, essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- sussistenza o meno di precedenti disciplinari del trasgressore, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Nel caso di accertata infrazione, la Società:

- applicherà, nei confronti dei propri dipendenti, le sanzioni disciplinari previste qui di seguito, le quali, in conformità alle disposizioni di legge, al CCNL applicabile e al Codice di Condotta, costituiscono integrazione di quanto attualmente disposto nel sistema disciplinare applicato dalla Società;
- eserciterà, nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione, sindaci e membri dell'Organismo di Vigilanza, gli interventi che saranno ritenuti più idonei in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, come di seguito meglio specificato;
- applicherà nei confronti dei collaboratori e dei prestatori autonomi, le sanzioni come meglio successivamente specificato.

I provvedimenti citati saranno adottati ai sensi di legge e/o di contratto secondo la prospettazione di cui al presente Modello 231.

## **2. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti**

La violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice di Condotta e/o delle prescrizioni del presente Modello 231 commesse da dipendenti della Società, nonché, più in generale, l'assunzione di comportamenti

idonei a esporre la Società ed il Gruppo (come definito nel documento **Parte Generale**) all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 231/2001, potranno determinare, in base ai criteri su esposti, l'applicazione di sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 cod. civ. e degli artt. 7 e 18 dello Statuto dei Lavoratori così come disciplinate nell'art. 50 e ss. dei procedimenti disciplinari nell'ambito del CCNL- Industria/Chimici

I comportamenti tenuti da lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello 231 sono definiti come illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei confronti di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dallo Statuto dei Lavoratori e le altre normative speciali applicabili.

Tutto il personale verrà adeguatamente informato dell'adozione del sistema sanzionatorio di cui al presente Modello 231, oltre che con la tradizionale diffusione in bacheca aziendale ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, anche tramite l'attività di informazione e formazione nonché tramite l'attività di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di violazione delle prescrizioni indicate nel Modello 231, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate in proporzione alla gravità dell'infrazione:

- a) **Richiamo verbale:**
  - lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello 231 o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso;
  - tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da parte di altri appartenenti al personale.
  
- b) **Ammonizione scritta:**
  - mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (ad esempio, violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello 231 o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso);
  - omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non significativamente gravi commesse da altri appartenenti al personale;
  - ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.
  
- c) **Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni:**
  - inosservanza delle procedure interne previste dal Modello 231 o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello 231;
  - omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.
  
- d) **Licenziamento per giusta causa:**
  - comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello 231 e tale da comportare la possibile applicazione, a carico della Società, delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tali da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

Per i lavoratori con qualifica dirigenziale, nel caso di violazione dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello 231 o dal Codice di Condotta, di violazione di procedure o norme interne previste e/o richiamate nell'ambito delle attività sensibili, ovvero di comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, si provvederà ad applicare nei confronti del responsabile la misura disciplinare più idonea tra quelle previste dagli eventuali contratti collettivi e/o del presente sistema sanzionatorio.



L'applicazione di tale misura disciplinare avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità tra la violazione e la sanzione, principio che, nei casi più gravi, potrà portare anche alla risoluzione del rapporto di lavoro.

I lavoratori/lavoratrici, coinvolti in procedimenti disciplinari per le violazioni rientranti nel campo di applicazione del presente sistema sanzionatorio, potranno essere sospesi cautelatamente dal servizio, nei termini e con le modalità stabiliti dal CCNL.

In questa sede, si ritiene opportuno ribadire che è facoltà dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di segnalazioni anonime o al ricevimento di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria, effettuare le investigazioni del caso, nel rispetto della normativa vigente, del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza. Il dipendente interessato dovrà collaborare con l'Organismo di Vigilanza in modo pieno e trasparente e fornire allo stesso le informazioni eventualmente richieste.

Con riferimento alle previsioni di cui alla Legge 30 novembre 2017 n. 179 (la cd. legge italiana sul whistleblowing), si evidenzia come sia ivi previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni sopra riportate quale atto ritorsivo) nei confronti del segnalante in buona fede. In tal senso, è nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante in buona fede. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante in buona fede.

Le sanzioni di cui sopra saranno altresì irrogate, sempre nel rispetto dei principi di legge, nei confronti di chi abbia violato il principio della tutela del segnalante in buona fede o di chi, con dolo o colpa grave, abbia effettuato segnalazioni infondate.

### **3. Le sanzioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza**

#### **3.1 Gli amministratori**

L'eventuale mancato rispetto, realizzato anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle disposizioni di cui al presente Modello 231 compiute dal singolo amministratore, membro del consiglio di amministrazione, saranno oggetto di specifica segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza al sindaco ed al consiglio di amministrazione quale organo collegiale; quest'ultimo adotterà gli opportuni provvedimenti.

Nel caso di conclamata inerzia del consiglio di amministrazione a prendere posizione sugli elementi di particolare gravità segnalati dall'Organismo di Vigilanza, questo devolverà la questione direttamente al sindaco.

Particolare attenzione sarà in tal senso posta, in via esemplificativa e non esaustiva, agli esempi di violazione o inosservanza del Modello 231 elencati nel paragrafo 1 del presente documento, tenendo presente che è richiesta agli amministratori particolare diligenza nel:

- supportare la piena implementazione del Modello 231;
- supportare la formazione del personale dipendente;
- supportare l'attività dell'Organismo di Vigilanza, in particolare assicurando un adeguato flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza come anche definito nel Modello 231 stesso;
- supportare, in linea con la *governance* societaria, l'irrogazione delle sanzioni ritenute opportune nei confronti delle violazioni del Modello 231.

Sulle violazioni eventualmente commesse dal consiglio di amministrazione quale organo amministrativo collegiale, il sindaco riferirà direttamente e senza indugio all'assemblea dei soci. In ogni caso, per violazioni gravi del Modello 231, l'assemblea dei soci potrà assumere nei confronti di singoli amministratori o dell'intero consiglio di amministrazione i provvedimenti che riterrà più idonei (ivi compresi la revoca per giusta causa nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.) Ulteriori provvedimenti potranno includere:

- la revoca, in tutto o in parte, dei *fringe benefit* riconosciuti agli amministratori;
- sospensione temporanea e/o revoca dell'incarico ove vi sia procedimento penale pendente per i reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- revoca dell'incarico di amministratore e/o sindaco.

L'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per violazione del presente Modello 231 sarà promossa in conformità con quanto disposto dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che sia anche lavoratore dipendente della Società, verranno applicate le sanzioni stabilite dal consiglio di amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

### **3.2 I sindaci**

In caso di violazione del presente Modello 231 da parte di un sindaco, l'Organismo di Vigilanza informerà il sindaco unico e il consiglio di amministrazione. Il sindaco unico assumerà i provvedimenti più opportuni in funzione della gravità della violazione. Nei casi più gravi, in caso di violazioni compiute dall'intero collegio sindacale, ovvero in caso di violazioni compiute dal sindaco unico, il consiglio di amministrazione convocherà senza indugio l'assemblea dei soci per le idonee delibere.

### **3.3 L'Organismo di Vigilanza**

Per eventuali violazioni del Modello 231 imputabili a un membro dell'Organismo di Vigilanza, o comunque riconducibili alle condotte o omissioni di questi, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del sindaco, provvederà ad assumere le sanzioni più opportune, modellate a seconda della gravità dell'infrazione.

Nel caso di conclamata inattività del consiglio di amministrazione a prendere posizione sugli elementi di particolare gravità segnalati dall'Organismo di Vigilanza, questo devolgerà la questione direttamente al sindaco.

## **4. Le sanzioni relative ai soggetti terzi**

I contratti stipulati con lavoratori autonomi, i consulenti esterni e i partner commerciali devono includere un'apposita dichiarazione sulla conoscenza dell'esistenza del Codice di Condotta e delle policy e/o procedure loro eventualmente applicabili, con relativo obbligo di attenersi ad essi e alla normativa nazionale e/o internazionale applicabile. I contratti con tali soggetti devono altresì contenere una specifica clausola secondo cui l'inadempimento di tali obblighi comporta il recesso e/o la risoluzione del rilevante rapporto contrattuale, fermo restando il diritto della Società a rivalersi per gli eventuali danni subiti in conseguenza di tali condotte. Una copia del Codice di Condotta e delle policy eventualmente applicabili deve essere consegnata, in forma cartacea o telematica, alle suddette controparti contrattuali.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di compiere le indagini e le verifiche ritenute opportune a seguito di segnalazioni di possibili violazioni del Codice di Condotta o a seguito di rilevanti provvedimenti dell'autorità giudiziaria. I soggetti terzi dovranno collaborare in modo pieno e trasparente con l'Organismo di Vigilanza e fornire allo stesso le informazioni richieste.

## **5. Il risarcimento del danno**

La Società ribadisce in questa sede che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello 231, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto, nell'eventualità in cui un reato sia commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello 231 (come definiti nel documento **Parte Generale**), siano essi dipendenti della Società, amministratori, sindaci, consulenti o

partner commerciali, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno arrecato alla Società in aggiunta alle sanzioni elencate nel Modello 231.